

26 LUG. 2004
10 AGO. 2004



IMMEDIATA ESECUTIVITA'
N. 41 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 LUGLIO 2004

Oggetto: APPROVAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno duemilaquattro addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6384 del 13.07.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 12 - 17

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, NISTA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta On. Carmine NARDONE, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra il contenuto riferendo anche sul parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e sul parere della IV Commissione Consiliare che vengono allegati rispettivamente sotto i nn. 2 e 3.

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri FELEPPA , RUBANO, BORRELLI, DE GENNARO, GAGLIARDI, LAMPARELLI i quali preannunciano il voto favorevole dei propri gruppi concordando tutti sul fatto che la proposta transattiva, consentendo una riduzione di importo rispetto a quello riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli, risulta oltremodo vantaggiosa.

I Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA esprimono voto contrario, mentre il Consigliere NAPOLITANO pur preannunciando voto favorevole, chiede chiarimenti in ordine alle responsabilità.

Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 4.

Si dà atto che è uscito dalla sala il Consigliere MARCASCIANO per cui i Consiglieri presenti sono 19.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente) contrari 2 (DE CIANNI - BARRICELLA) favorevoli 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione: contrari 2 (DE CIANNI e BARRICELLA) 18 favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- visto l'esito delle eseguite votazioni;
- visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

- PROCEDERE al riconoscimento dell'importo di € 1.300.000,00 quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 267/2000, per la definizione transattiva di quanto disposto con sentenza n.

410/04 del 27/1 – 3/2/2004 della Corte di Appello di Napoli e dal lodo arbitrale del 10.11.2001 reso esecutivo dal Tribunale di Benevento in data 16.9.2003.

- APPROVARE la complessiva spesa di € 1.300.000,00 con imputazione sull'istituendo articolo del capitolo n. 14421/2 con una previsione di € 1.300.000,00 da finanziarsi con l'avanzo di amministrazione di pari importo.
- APPROVARE contestualmente la seguente variazione di bilancio:
 - **Entrate:** applicazione al bilancio di quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2003 per l'importo di € 1.300.000,00
 - **Uscite:** variazione in più di € 1.300.000,00 sull'intervento 2070401 cap. 14421/2 – “Spesa per il disinquinamento bacino Fiume Isclero a seguito giudizio Amministrazione c/ATI Edilter ed altri”
- DARE ATTO che per l'effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio equilibrio finanziario.
- APPORTARE conseguentemente le modifiche al bilancio pluriennale ed alla relazione revisionale e programmatica 2004-2006 per effetto della suddetta variazione
- Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale – Banca Popolare di Novara S.p.A.
- ONERARE il Dirigente di Settore di tutti i consequenziali adempimenti.
- DARE alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a provvedere.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 472 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 LUG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio M. DILLO)

26 LUG. 2004

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 12 AGO. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 12 AGO. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 12 AGO. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannella)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____
- SETTORE Infrastrutture _____
- SETTORE Finanze _____
- SETTORE Finanze _____
- Revisori dei Conti _____

in _____ prot. n. _____
 il 4825 prot. n. Es. 5203
 il 27.7.04 prot. n. 16.8.04
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

106
11-08-04

Prot. n.5203

16 AGO. 2004
Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

SEDE

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 41 DEL 21 LUGLIO 2004 -

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Oppe



95
27-7.04

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE


AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

S E D E



OGGETTO: Delibera Consiglio Provinciale n. 41 del 21.7.2004 ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO"

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo.

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo con la precisazione che al Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico viene trasmessa originale di relata di notifica alla Banca Popolare di Benevento.

gpa

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



Corte d'Appello di Napoli

10,33

SI COMUNICA A:

Avv. ALLODI GIOVANNI

RIVIERA DI CHIAIA 207-

NAPOLI

N. 51410/2004

Sezione: 01 - C/O CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1561/2002

Giudice: CIOFFI GABRIELE

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Aktore principale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
Avv. CHIUSOLO MARIO

Convenuto principale A.F.I. SOC. COOP. EDILTER ARL
Avv. ALLODI GIOVANNI

2570

Oggetto: DISPOSITIVO SENTENZA DECISA IL 27/01/04 E PUBBLICATA IN DATA ODIERNA

Testo comunicazione

VEDI ALLEGATO

Napoli 03/02/2004

IL CANCELLIERE

prevedeva che il collegio doveva essere composto di cinque membri, fossero nominati tre arbitri e l'Amministrazione, con delibera del 2.2.2000, accolse la predetta istanza.

6 - Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'impugnazione proposta dalla Amministrazione Provinciale di Benevento avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 10.11.2001 e la condanna a rimborsare all'ATL tra la Società Cooperativa Edilter a r.l. in fallimento, in persona del curatore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la ing. Camillo Porzio & C. Costruzioni s.r.l., la A.R.E.A. s.r.l., la CO.MA.PRE. e la Ecosannio s.r.l., le spese del giudizio, che liquida in 200,00 € per esborsi, 40.000,00 € per onorari, 2.000,00 € per diritti e 4.200,00 € per spese generali, oltre I.V.A. e CPA. Così deciso, in Napoli, il 27.1.2004.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Wolff

Il Presidente

Donatello Napolitano

IL CANCELLIERE - pos. ec. 81

Enrico Pizzillo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 3 FEB. 2004

IL DIRIGENTE LA CANCELLERIA

IL CANCELLIERE - pos. ec. 81

(Enrico Pizzillo)

Enrico Pizzillo

ANNOTARE: EX ART. 5 L. 349/94

COOP. EDILITER Soc. Coop. a r.l. in Fallim.

con sede in Bologna Via della Cooperazione

n. 21 in palazzo del commercio di

GIOVANNI BASTI.

IL CANCELLIERE - pos. ec. 81

Enrico Pizzillo

FUSCHINI

Studio Legale Associato ALLODI - STARACE

- avv. Giovanni Allodi
- avv. Aldo Starace
- avv. Giangiuseppe Allodi
- avv. Giuliano Cante
- avv. Fabrizio Della Morte
- avv. Domenico Romano

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0004242 Data 04/03/2004
 Oggetto ATI EDILTER / AMM. NE PROV
 BN LODO ARBITRALE REP. N
 Dest. Presidente Provincia

3080
 10 MAR. 2004

Napoli, 26 febbraio 2004

Raccomandata a.r.
Anticipata via fax

SETTORE
 PATRIMONIO
 N. 1598
 DEL 10 MAR. 2004
 REG. ENTRATA

PROVINCIA DI BENEVENTO
 1 MAR 2004

M. Imp. Melillo
 10-3-04

Ill.mo Signor
 Dott. Carmine Nardone
 Presidente della Giunta
 Provinciale di Benevento
 Via Rocca dei Rettori
BENEVENTO

Preg.mo Signor
 Avv. Mario Chiusolo
 Via Salvator Rosa n.18
BENEVENTO

Oggetto : ATI EDILTER ed altri / Amministrazione provinciale di Benevento. Lodo
 arbitrale rep.n.2424/2003.
Sentenza Corte di Appello di Napoli del 27/01/2004.

Formulo la presente in nome e per conto dell'ATI Edilter s.c. a r.l. in fallimento,
 Ing. Camillo Porzio & C. S.r.l., AREA S.r.l., COMA.PRE. ed ECOSANNIO S.r.l., per
 esporre quanto segue.

Con la sentenza del 27/01/2004, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato
 l'impugnazione proposta dall'Amministrazione provinciale di Benevento avverso il lodo
 arbitrale rep.n.2424/2003, del 10/11/2001 che ha risolto la controversia insorta tra l'ATI e

l'Ente in merito al contratto d'appalto del 22/12/90, rep.n. 142; condannando l'Ente al pagamento delle spese del giudizio per complessivi Euro 46.400,00 oltre IVA e CPA.

Nelle more della registrazione della sentenza, la mia cliente ritiene opportuno, prima di procedere alla esecuzione della stessa, verificare se, da parte dell'Amministrazione, vi sia la volontà ad ottemperare a quanto sancito dal lodo arbitrale.

In base alle statuizioni del Collegio, come integralmente confermate dalla Corte d'Appello, al 15/2/2004, il credito dell'ATI ammonta a complessivi Euro 2.207.000,00, come da conteggio che si allega.


Si segnala che, qualora l'Amministrazione intendesse adempiere "bonariamente" alla sentenza, la mia cliente è disponibile a valutare anche ipotesi transattive.

Qualora si ritenesse praticabile tale soluzione, si chiede di fissare un incontro da tenersi presso l'Amministrazione Provinciale.

Per completezza, devo evidenziare che, trascorsi quindici giorni senza ricevere riscontro positivo alla presente, l'ATI procederà alla esecuzione della sentenza con ulteriore aggravio di oneri a carico dell'Ente.

In attesa di Vs. determinazioni, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Giangiacomo Allodi



SINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO

LODO ARBITRALE DEL 10/11/2001

IMPORTO RICONOSCIUTO	3.001.483.350
Rivalutazione in base agli indici ISTAT, costo della vita, dal 15/04/1995 alla data del lodo - 10/11/2001.	513.389.495
Interessi legali calcolati sull'importo di 3.001.483.350 aumentati del 50% dell'importo della rivalutazione (513.389.495 : 2) pari a 256.644.748 e quindi su complessive (3.001.483.350 + 256.644.748) Lit. 3.258.128.098 che per il periodo dalla notifica della domanda di arbitrato - 6/11/1998 al soddisfo. Conteggio fermato 15/02/2004.	Lit. 507.687.769
Interessi ritardato pagamento - calcolati al 31/07/2001	447.872.558
Ulteriori interessi moratori dal 30/07/2001 al soddisfo. Conteggio al 15/02/04	84.690.060
Rimborso anticipazione	-462.410.510
Interessi al tasso legale dal 20/09/2000 al soddisfo - conteggio fermato al 15/02/2004.	<u>-48.581.776</u>
IMPORTO COMPLESSIVO ATTUALIZZATO AL 15/02/2004	4.044.120.746
PARI AD EURO oltre I.V.A. ove dovuta	2.088.610,19
RECUPERO SPESE:	
- per imposta di registro	7.204,00
- per compensi arbitro e segretari liquidati dal Tribunale di Benevento in euro 118.705,09 oltre C.P.A. ed I.V.A., oltre al compenso per il segretario fissato in euro 18.075,99, oltre I.V.A. e C.P.A. e ad euro 1.032,91 per spese. L'importo complessivo, comprensivo di C.P.A., ma con l'esclusione dell'I.V.A. è pertanto di euro 140.549,61 di cui 1/3 a posti a carico della A.T.I. pari ad euro 46.849,87. In considerazione del fatto che l'A.T.I. ha corrisposto al Collegio l'importo di euro 64.830,84, I.V.A. esclusa, ne consegue che la Provincia di Benevento deve rimborsare all'A.T.I. l'importo di euro	17.910,97
- per C.T.U. compensi liquidati in complessivi euro 20.658,28 oltre il 2% per C.N.P.I.A e quindi in complessivi euro 21.071,45 che sono stati tutti anticipati dall'A.T.I. ma che il Collegio ha posto per i 2/3 a carico dell'Amministrazione la quale deve pertanto rimborsare l'A.T.I. anticipataria dell'importo di euro	14.047,63

spese legali liquidate nel lodo

il Collegio le ha liquidate in complessivi euro 46.481,12 oltre C.P.A., il tutto per complessivi euro 47.410,74 che sono stati posti a carico dell'Amministrazione per i 2/3 pari ad euro

31.607,16

- per spese legati liquidate nella sentenza della Corte di Appello

la Corte di Appello ha condannato la Provincia di Benevento a corrispondere all'A.T.I. i seguenti importi:

per spese	200,00
per onorari	40.000,00
per diritti	2.000,00
per spese generali	4.200,00
oltre C.P.A. pari al 2% di euro 46.200,00 pari ad euro	<u>924,00</u>

IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DELLE SPESE - I.V.A ESCLUSA

2.206.781,95

SOLO INTERESSI AL TASSO LEGALE DALLA DATA DELLA DOMANDA
6/11/1998 AL SODDISFO -

DA CALCOLARSI,SULLA SOMMA BASE - 3.001.483.350 - MAGGIORATA

DEL 50% DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA (513.289.495 / 2) E QUINDI

LIT. 256.644.748 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIT. **3.258.128.098**

DAL 06/11/1998 AL 31/12/1998 - GIORNI 56 - TASSO 5%	24.993.859
DALL' 1/01/1999 AL 31/12/2000 - GIORNI 731 - TASSO 2,5%	163.129.564
DALL' 1/01/2001 AL 31/12/2001 - GIORNI 365 - TASSO 3,5%	114.034.483
DALL' 1/01/2002 AL 31/12/2003 - GIORNI 730 - TASSO 3%	195.487.686
DALL' 1/01/2004 AL 15/02/2004 - GIORNI 45 - TASSO 2,5%	10.042.176

IMPORTO INTERESSI LEGALI ATTUALIZZATI AL 15/02/2004 **507.687.769**

DIETIM PRO-DIE - CON TASSO LEGALE AL 2,5% - LIT. **223.159**

PARI AD EURO **115,25**

SOLO RIVALUTAZIONE MONETARIA SUGLI IMPORTI RICONOSCIUTI
 RELATIVAMENTE ALLE RISERVE N.RI 1 E 2 -

PERIODO 15/04/1995 - 10/11/2001

IMPORTO RICONOSCIUTO 3.001.483.350

IMPORTI	PERIODI	INCREMENTI	IMPORTO RIVALUTAZIONE	IMPORTO RIVALUTATO
3.001.483.350	15/04/1995 10/11/2001	17,101	513.289.495	3.514.772.845

513.289.495 3.514.772.845

PARI AD EURO 265.091,90 1.815.228,68

DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO

LODO DEL 10/11/2001

IMPORTO RICONOSCIUTO PER INTERESSI DI RITARDATO

PAGAMENTO LIT. 447.872.558

OLTRE INTERESSI AL TASSO DI MORA EX ART. 35 E 36 D.P.R. 1063/62

DAL 30/07/2001 AL SODDISFO

DAL 30/07/2001 AL 31/12/2001 - GG. 154 - TASSO 8% 15.117.233

DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002 - GG. 365 - TASSO 7,25% 32.470.760

DALL' 1/01/2003 AL 31/12/2003 - GIORNI 365 - TASSO 7,375% 33.030.601

DALL' 1/01/2004 AL 15/02/2004 - GIORNI 45 - TASSO 7,375% 4.072.266

IMPORTO INTERESSI 84.690.860

PER UN TOTALE DI LIT. 532.563.418

PARI AD EURO 275.046,05

DIETIM PRO-DIE - CON TASSO DI MORA DEL 7,375% - LIT. 90.495

PARI AD EURO 46,74

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

DISINQUINAMENTO BACINO FIUME ISCLERO

LODO DEL 10/11/2001

IMPORTO DA RESTITUIRE PER ANTICIPAZIONE NON

RIMBORSATA -462.410.510

OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE DAL 20/09/2000:

DAL 20/09/2000 AL 31/12/2000 - GG. 102 - TASSO 2,5% -3.230.539

DALL' 1/01/2001 AL 31/12/2001 - GG. 365 - TASSO 3,5% -16.184.368

DALL' 1/01/2002 AL 31/12/2003 - GG. 730 - TASSO 3% -27.744.631

DALL' 1/01/2004 AL 15/02/2004 - GG. 45 - TASSO 2,5% -1.425.238

TOTALE INTERESSI -48.584.776

PER UN TOTALE DI LIT. -510.995.286

PARI AD EURO -263.907,04

DIETIM PRO-DIE - CON TASSO LEGALE AL 2,5% - LIT. -31.672

PARI AD EURO -16,36



PROVINCIA DI BENEVENTO

CA/viab/edittor

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO .- PROVVEDIMENTI.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 91
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

APPROVATA CON DELIBERA N. 41 del 21 LUG. 2004

Favorevoli N.

Contrari N.

Su Relazione PRESIDENZA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di €

Cap.

Progr. n.

Esercizio finanziario 200

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 1.300.000,00

Cap. 14421/3

Progr. n. 1943/04

Del 23-07-2004
Esercizio finanziario 2004

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

PREMESSO che :

- con contratto rep. n. 142 del 22/12/1990, questo Ente affidava all'Associazione Temporanea di Imprese Cooperativa Edilter Soc. Coop. A r.l. (Capogruppo), Ing. Camillo Porzio & C. Costruzioni s.r.l., Area s.r.l., CO.MA.PRE s.r.l. ed Ecosannio s.r.l., i lavori per la realizzazione del 1° stralcio funzionale per il disinquinamento del fiume Isclero, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 5,38%, di € 3.907.974,05 (£. 7.566.892.922);
- a seguito delle ripetute sospensioni ed interruzioni dei lavori, l'A.T.I. appaltatrice provvedeva a formulare complessive 4 riserve, con cui chiedeva integrale ristoro per i maggiori oneri e danni subiti;
- con sentenza del Tribunale di Bologna n. 13231 del 17-18 dicembre 1996, la capogruppo Edilter veniva dichiarata fallita;
- con nota del 10 luglio 1998, l'ingegnere Capo invitava il Curatore della Edilter a prendere visione e firmare il conto finale;
- con domanda di arbitrato notificata in data 6/11/1998, il fallimento della Cooperativa Edilter a r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I., chiedeva al costituendo Collegio il riconoscimento di tutte le proprie ragioni di credito, così come da riserve iscritte in contabilità, con condanna dell'Amministrazione Provinciale al pagamento di dette somme, oltre accessori, onorari e spese di funzionamento del collegio arbitrale;
- con lodo sottoscritto in data 10/11/2001, reso esecutivo dal Tribunale di Benevento in data 16/9/2003 (lodo n. 02/03), il Collegio arbitrale, rigettando la domanda dell'Amministrazione Provinciale di risoluzione del contratto in danno e la gradata domanda di disapplicazione proposta dall'A.T.I., della delibera di G.P. n. 1296, del 28/7/98, recante risoluzione del contratto, adottava le seguenti statuizioni :
 - a) accoglieva parzialmente il quesito n. 1, relativo alle riserve nn. 1 e 2 formulate dall'A.T.I. (relative ai danni dalla stessa subiti per oneri macchinari, oneri generali di azienda e spese di cantiere, ritardato conseguimento dell'utile, maggiori oneri fideiussori ed assicurativi) e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento di € 1.550.136,78 (£. 3.001.483.350), oltre interessi e rivalutazione ;
 - b) accoglieva parzialmente il quesito n. 1, con riferimento alla riserva n. 3 (relativa alla richiesta di interessi per ritardata contabilizzazione e ritardati pagamenti) e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione al pagamento di € 231.306,876 (£. 447.872.558), oltre interessi ex art. 35 e 36 D.P.R. 1063/62, a far data dal 30/7/2001;
 - c) dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine al quesito n. 1, con riferimento alla riserva n. 3, in relazione alla richiesta di riconoscimento della revisione prezzi;
 - d) rigettava il quesito n. 2, con riferimento alla riserva n. 4;
 - e) dichiarava assorbiti i quesiti nn. 3 e 4 ;
 - f) accoglieva la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, e per l'effetto, condannava l'A.T.I. a corrispondere € 238.815,10 (£. 462.410.510), importo pari alla maggiore anticipazione prezzi erogata e non potuta recuperare, oltre interessi legali a far data dalla domanda ;

g) condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese legali e di funzionamento del collegio, nella misura dei 2/3, in favore dell'A.T.I., con compensazione per il terzo residuo;

- con atto notificato in data 13/3/2002, l'Amministrazione Provinciale di Benevento impugnava il lodo arbitrale, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità;
- con sentenza n. 410/04 del 27/1 – 3/2/2004, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello, condannando l'Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 46.400,00 ;
- ad oggi , il credito dell'A.T.I., in conseguenza del lodo arbitrale, come integralmente riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli, risulta pari ad € 2.206.781,95 , come riportato in dettaglio nell'allegato n.1

CONSIDERATO che :

- con nota del 26/2/2004, acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 4242 del 4/3/04, lo studio legale Associato Allodi - Starace, in nome della propria cliente , nelle more della registrazione della sentenza, prima di procedere alla esecuzione della stessa, ha inteso verificare se esistevano le condizioni di adempiere da parte di questo Ente "bonariamente" alla sentenza, dichiarando la propria disponibilità a valutare anche ipotesi transattive ;
- a seguito di diversi incontri avuti sull'argomento è emersa la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo sulla questione che prevede sostanzialmente quanto segue :
 - o l'obbligo da parte di questo Ente a versare alla Cooperativa Edilter Soc. Coop. a r.l. in fallimento, in proprio e quale capogruppo dell' A.T.I. costituita con la Ing. Camillo Porzio & C.Costruzioni s.r.l., l'Area s.r.l., la CO.MA.PRE e la Ecosannio s.r.l., a definitiva e completa tacitazione di ogni sua pretesa e diritto al risarcimento dei danni subiti, l'importo complessivo di € 1.300.000,00 così distinto :
 - € 1.000.000 entro e non oltre il 10/08/04 ;
 - € 300.000 entro e non oltre il 31/03/04 ;

TENUTO CONTO CHE:

- la proposta transattiva appare oltremodo vantaggiosa per questo Ente, consentendo una riduzione di importo,rispetto a quello riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli, di circa € 900.000,00;
- la spesa di € 1.300.000,00 non è prevista nel bilancio di questo Ente, e pertanto occorre procedere al suo riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1,dell'art.n.194 del D.Lg.vo 267/2000, al fine di evitare la esecuzione in danno, comportante oltretutto maggiori oneri a carico dell'Ente;

per tutto quanto sovraesposto, si propone:

- di procedere al riconoscimento dell'importo di € 1.300.000,00 quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000, per la definizione transattiva di quanto disposto con Sentenza n.410/04 del 27/1-3/2/2004 della Corte di Appello di Napoli e dal lodo arbitrale del 10.11.2001, reso esecutivo dal Tribunale di Benevento in data 16.09.2003;

- di approvare la complessiva spesa di € 1.300.000,00 con imputazione sull'istituendo articolo del capitolo n. 14421/2 con una previsione di € 1.300.000,00 da finanziarsi con l'avanzo di amministrazione per pari importo;
- di approvare contestualmente la seguente variazione di bilancio:
 - o **Entrate** : applicazione al bilancio di quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2003 per l'importo di € 1.300.000,00;
 - o **Uscite** : variazione in più di € 1.300.000,00 sull'intervento 2070401 cap. 14421/2 – "Spesa per il disinquinamento bacino Fiume Isclero a seguito giudizio Amministrazione c/ ATI Edilter ed altri" ;
- Di dare atto, che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio equilibrio finanziario;
- Di apportare conseguentemente le modifiche al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2004 – 2006 per effetto della succitata variazione;
- Di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale – Banca Popolare di Novara S.p.a.;
- Di dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a provvedere.

Vista la suesposta proposta

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di procedere al riconoscimento dell'importo di € 1.300.000,00 quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lg.vo 267/2000, per la definizione transattiva di quanto disposto con Sentenza n.410/04 del 27/1-3/2/2004 della Corte di Appello di Napoli e dal lodo arbitrale del 10.11.2001, reso esecutivo dal Tribunale di Benevento in data 16.09.2003;
- di approvare la complessiva spesa di € 1.300.000,00 con imputazione sull'istituendo articolo del capitolo n. 14421/2 con una previsione di € 1.300.000,00 da finanziarsi con l'avanzo di amministrazione per pari importo;
- di approvare contestualmente la seguente variazione di bilancio:
 - o **Entrate** : applicazione al bilancio di quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2003 per l'importo di € 1.300.000,00;
 - o **Uscite** : variazione in più di € 1.300.000,00 sull'intervento 2070401 cap. 14421/2 – "Spesa per il disinquinamento bacino Fiume Isclero a seguito giudizio Amministrazione c/ ATI Edilter ed altri" ;
- Di dare atto, che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio equilibrio finanziario;
- Di apportare conseguentemente le modifiche al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica 2004 – 2006 per effetto della succitata variazione;
- Di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale – Banca Popolare di Novara S.p.a.;
- Di onerare il Dirigente di Settore di tutti i consequenziali adempimenti;
- Di dare alla presente immediata esecuzione stante l'urgenza a provvedere.

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi :

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
Parere -----
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL COLLEGIO ARBITRALE



composto dai Sigg.ri

- Avv. Andrea Abbamonte Presidente
- Avv. Bruno Camilleri Arbitro
- Avv. Raffaele Ferola Arbitro

Costituitosi addì 24 luglio 2000 con verbale in pari data per la risoluzione della controversia introdotta con atto di accesso arbitrale

dalla

A.T.I. tra la Società Cooperativa Edilter a r.l. in fallimento, Ing. Camillo Porzio & C. s.r.l., Comapre S.p.A., Ecosannio s.r.l., in persona del Curatore della capogruppo Edilter, dott. Giovanni BIAGI, domiciliato per la carica presso la sede in Bologna alla Via della Cooperazione n° 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giangiacomo Allodi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207;

contro

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento alla Via Rocca dei Rettori, rappresentato e difeso dallo Avv. Mario Chiusolo, con il quale elettivamente domicilia in Benevento alla via Salvator Rosa n. 18;

ha pronunciato il seguente

L O D O

Al fine di opportunamente esporre la materia del contendere il Collegio ritiene di dover preliminarmente effettuare una narrativa della vicenda amministrativa che ha dato luogo al presente arbitrato.

Ad occasionare la presente vicenda è l'approvazione, da parte del C.I.P.E., in data 17 gennaio 1990, del finanziamento del progetto "Disinquinamento bacino fiume Isclero" per un importo di lire £. 10.158.000.000, progetto questo inoltrato per il finanziamento dalla competente Amministrazione Provinciale di Benevento.

Il successivo 12 febbraio 1990 l'Amministrazione Provinciale di Benevento deliberava di approvare il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo del disinquinamento del bacino del fiume Isclero per una spesa di £ 10.158.000.000 richiedendo altresì alla Regione Campania l'affidamento in concessione del suindicato intervento, nonché di procedere all'appalto per licitazione privata ai sensi della legge 08/08/1987 n° 584 art. 24 lettera B in conformità della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione, e dunque di delegare la Giunta Provinciale per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali da assumere in tutte le fasi di attuazione del progetto.

Addì 13 febbraio 1990 L'Amministrazione Provinciale di Benevento trasmetteva alla Regione Campania il suddetto progetto per richiederne l'affidamento in concessione.

Con delibera di G.R. del 13 marzo 1990 la Regione Campania disponeva :

- ✓ *"di affidare all'Amministrazione Provinciale di Benevento la concessione per la realizzazione delle opere relative al disinquinamento del bacino del fiume Isclero (impianto e collettore di Dugenta) per un importo complessivo di £ 10.158.000.000 ed una prima assegnazione per £ 6.431.000.000;*
- ✓ *di procedere all'aggiudicazione delle opere per l'intero ammontare del finanziamento approvato provvedendo alla consegna dei lavori*

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a smaller signature or set of initials in the middle, and another large, stylized signature at the bottom.

- nel limite dell'assegnazione via via attribuita senza nessun aggravio di oneri ed interessi per il bilancio della Regione;
- ✓ di stabilire che l'importo del progetto affidato in concessione era da ritenersi globale e forfettario, e pertanto in esso tutti compresi e compensati il costo dei lavori e delle forniture delle spese generali e tecniche, dell'IVA nelle aliquote di legge, delle indennità di esproprio e di occupazione e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione del progetto restando di conseguenza a totale carico del concessionario, la spesa per la revisione prezzi o ad essa assimilabile non contenuta nel quadro economico del progetto approvato, gli interessi di ritardato pagamento, nonché qualsiasi altro onere, oltre all'importo complessivo stabilito, per qualsiasi motivo determinato e comunque non contenuto nei limiti dei relativi importi del quadro economico del progetto appaltato o di perizia di variante approvata dai competenti organi;
 - ✓ che qualsiasi onere oltre l'importo complessivo finanziato che fosse derivato a seguito di varianti avrebbe comunque fatto carico al concessionario;
 - ✓ di fissare la durata della concessione in 24 mesi dal primo verbale di consegna, e quindi entro il 17 maggio 1992, ivi compreso il tempo necessario al completamento di tutte le operazioni espropriative e di realizzazione dell'intervento nel suo complesso;
 - ✓ di provvedere ad attivare le procedure per l'attivazione delle opere con il sistema di appalto per licitazione privata;
 - ✓ di provvedere a che i lavori avessero inizio entro e non oltre i 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta





Ufficiale, della deliberazione Cipe, e pertanto non oltre il 17 maggio 1990".



2. Il successivo 2 aprile 1990 l'Amministrazione Provinciale di Benevento deliberava di approvare la lettera di invito a gara d'appalto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera B della legge n. 584 dell'8 agosto 1977 nella quale si esponeva l'importo dei lavoro da affidare a misura in £. 7.981.000.000.

In data 16 maggio 1990 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, sulla base delle valutazioni espresse da un'apposita commissione, che aveva giudicato valide le soluzioni variative e migliorative del progetto base, sia sotto l'aspetto di funzionalità dei cicli dell'impianto di depurazione sia ai fini dell'impatto ambientale, proponeva l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese soc. coop. a r.l. Edilter di Bologna (capogruppo), Area s.r.l. di San Giorgio del Sannio (BN), Comapre costruzioni manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso S.p.A. di Verona, Ecosannio s.r.l. di Cerreto Sannita (BN) e Ing. Camillo Porzio & C. costruzioni s.r.l. di Napoli per l'importo di £. 7.566.892.922 al netto del ribasso del 5.38% sull'importo a base d'asta da eseguirsi in 450 giorni continui e consecutivi a decorrere dalla data di consegna.

Il successivo 17 maggio 1990, sotto le riserve di cui all'art. 337 della legge del 20 marzo 1865 n° 2248 (art. 10 del regolamento del 25/05/1895 n° 350), il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Iavarone, procedeva alla consegna dei lavori per un importo complessivo di £ 7.981.000.000 (l'importo a base d'asta era invece di £ 7.997.139.000, quello ribassato di £ 7.566.892.922: si trattava, dunque, di errore materiale del Direttore dei Lavori) precisando che si sarebbero dovute realizzare opere per una prima assegnazione pari a £ 5.052.000.000 in attesa di ulteriori assegnazioni da parte della Bei.

Dalla documentazione in atti si desume che in occasione della consegna dei lavori il rappresentante dell'impresa mandataria dichiarava di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi imposti all'impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto senza sollevare riserva o eccezione alcuna.

La consegna effettuata all'impresa prevedeva l'esecuzione delle seguenti tipologie di lavori:

- ✓ Impianto dei cantieri per la realizzazione dell'impianto di depurazione, nonché per la costruzione dei collettori fognari;
- ✓ Ricognizioni, tracciamenti e rilievi di prima pianta dei collettori, mediante l'impiego di almeno tre squadre di rilevatori, previa redazione di un apposito programma dei lavori che doveva essere consegnato alla direzione lavori entro 10 gg.;
- ✓ Avvio di tutte le attività e procedure per l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori ai sensi del C.S.A., dei Disciplinari d'Appalto nonché della lettera d'invito.

Sempre dal verbale di consegna dei lavori si desume che dalla data dello stesso decorreva il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori dell'intera opera, stabiliti in giorni 540 dal C.S.A. e ridotto dall'impresa in sede di gara d'appalto a giorni 450, cosicché, l'ultimazione dei lavori stessi sarebbe dovuta avvenire entro il 9 agosto 1991.

Nel verbale in esame era altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non sarebbe stato effettuato se non dopo la stipula e la registrazione del contratto d'appalto nonché dell'avvenuta erogazione - a favore dell'Amministrazione - delle rate stabilite nell'apposita stipulanda convenzione con la Regione Campania.



3. In data 05 luglio 1990 il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Iavarone, considerato che in base alla delibera Cipe l'autorizzazione di spesa era limitata ad una prima assegnazione di £ 5.052.000.000, emetteva l'ordine di servizio n° 1 con il quale richiedeva all'impresa di eseguire:

- ❖ tutte le operazioni preliminari necessarie per l'accantieramento delle opere nel rispetto del programma generale dei lavori;
- ❖ tutti gli adempimenti volti ad ottenere atti espropriativi, permessi, licenze, autorizzazioni, acquisizioni di aree, ecc., necessarie per l'esecuzione di tutti i lavori previsti nell'appalto;
- ❖ tutte le attività necessarie per le ricognizioni, tracciamenti e rilievi di prima pianta dei collettori e dell'impianto di trattamento nonché ulteriori verifiche dell'intero sistema idraulico;
- ❖ tutti i lavori e le forniture consegnati con il predetto verbale ed allo stato possibili ed eseguibili nell'ambito della prima assegnazione del finanziamento.

Tra l'altro, con il predetto ordine di servizio, il Direttore dei Lavori invitava l'impresa a considerare l'opportunità di dare corso alle seguenti lavorazioni:

- rete completa dei collettori, opere complementari, smaltimento delle acque superficiali, allacciamenti e sistemazioni stradali per un importo complessivo di £ 4.430.587.000;
- impianti di sollevamento per collettori fognari per un importo pari a lire 348.299.000.

Ancora, con l'ordine di servizio in esame, il Direttore dei Lavori invitava l'impresa, entro il termine di dieci giorni, a presentare il programma lavori aggiornato relativo alle opere allo stato eseguibili nonché quello relativo all'intero appalto.

4. Il successivo 26.7.90 la Edilter presentava il programma lavori delle opere eseguibili per un importo di £. 4.697.787.000 ripartiti tra i vari collettori, con scadenza fissata a luglio del 1991, aderendo all'invito del Direttore dei Lavori e prevedendo solo le reti dei collettori, opere complementari, smaltimento delle acque superficiali, allacciamenti e sistemazioni stradali, e gli impianti di sollevamento.

Dal predetto programma lavori restavano dunque esclusi, per cause di risorse finanziarie, gli impianti di depurazione.

Così stavano le cose quando il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, I° sez. di Caserta, con nota 14716 del 1° agosto '90, esprimeva parere favorevole in via preventiva sul progetto in questione a condizione che venissero apportate le seguenti modifiche:

- a) l'ubicazione dell'impianto di depurazione doveva arretrato di 150 metri rispetto al torrente Biferchia, in modo da non investire la fascia di rispetto dell'alveo fluviale;
- b) la piantumazione prevista lungo il perimetro dell'area dell'impianto doveva essere realizzata con essenze arboree locali;
- c) nelle zone interessate da scavi e rinterri e comunque investite dal cantiere doveva essere ripristinata la copertura vegetale ove preesistente.

Inoltre, nella detta nota ministeriale, si leggeva che "... per l'opera in questione, a seguito del presente parere, dovrà essere rilasciata dalla Regione o Organi Subdelegati l'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/39 e che dovrà essere trasmesso il progetto nuovamente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, modificato come sopra, per la ratifica prescritta dall'art. 1 della legge 431/85".

5. Il successivo 28 settembre 1990, il Direttore dei Lavori emetteva ordine di servizio n° 3, obbligando l'Impresa ad accelerare i lavori consegnati con verbale del 17 maggio 1990.

La stipula del contratto di appalto tra l'A.T.I. e l'Amministrazione Provinciale di Benevento è intervenuta addì 22 dicembre 1990 ed aveva, per quanto in questa sede rileva, il seguente tenore:

"a) l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione delle opere previste nel progetto variativo del progetto base di I° stralcio funzionale per il disinquinamento del fiume Isclero (collettori ed impianti di depurazione);

b) le prestazioni e le attività per pervenire in nome e per conto dell'Amministrazione alle occupazioni temporanee, alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la realizzazione delle opere, nonché per acquisire i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze i nulla osta e quanto altro occorre per la costruzione delle opere stesse.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a £ 7.566.892.922 scaturito dal ribasso offerto del 5,38% sull'importo complessivo dei lavori.

I lavori saranno eseguiti in 450 giorni continui e consecutivi a decorrere dalla data di consegna.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i lavori in attesa di ulteriori finanziamenti senza che l'impresa possa, per tale motivo, accampare diritti, pretendere risarcimenti di danni, salvo la decorrenza delle revisioni prezzi stabilita per legge, al momento in cui i lavori medesimi già eseguiti abbiano raggiunto l'importo disponibile assegnato comprensivo di I.V.A. e della revisione dei prezzi che l'Amministrazione appaltante non abbia conseguita a quella data ulteriori finanziamenti per la prosecuzione dei lavori.



L'impresa provvederà, in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale, all'occupazione temporanea ed all'espropriazione od all'asservimento dei cespiti occorrenti per la realizzazione delle opere.

L'indennità di occupazione temporanea, le indennità di espropriazione e servitù, comprese le indennità coloniche, nonché le somme da liquidare in caso di cessione volontaria dei cespiti sono a carico dell'Amministrazione ma dovranno essere anticipate dall'impresa, previa autorizzazione dell'Amministrazione ad effettuare i pagamenti.

L'impresa provvederà tempestivamente, altresì, in nome e per conto dell'Amministrazione all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione delle opere...".

6. Il 9 gennaio 1991, il Direttore dei Lavori ha emesso ordine di servizio n° 4 obbligando l'Impresa a:

- " 1. Provvedere con urgenza ad intensificare il ritmo dei lavori consegnati con verbale in data 17 maggio 1990 e come da contratto in data 22 dicembre 1990;
2. presentare entro tre giorni dalla ricezione del presente ordine di servizio, ampia documentazione di tutte le attività prodotte ed avviate dalla data del citato verbale, anche in relazione a quanto è stato disposto dagli ordini di servizio, dal C.S.A. e dalla lettera di invito;
3. presentare altresì entro la stessa data il programma dei lavori aggiornato relativo alle opere consegnate nonché quello relativo all'intero appalto".

Successivamente, in data 21 gennaio 1991, la Edilter ha fatto istanza al Comune di Limatola per avere l'autorizzazione a poter eseguire gli interventi previsti nel progetto esecutivo.

In data 21 gennaio 1991 il Comune di Durazzano, con nota n° 161, ha avanzato richiesta di spostare l'intercettazione della fogna comunale.

Ancora, il 28 gennaio 1991 la Edilter ha fatto richiesta al Comune di Limatola il rilascio della concessione edilizia per l'impianto di depurazione e di tutte le opere accessorie, nonché l'autorizzazione a poter eseguire i lavori consistenti nell'esecuzione di scavi, posa del collettore fognario, costruzione dei pozzetti d'ispezione ed opere accessorie.

Con nota 21 febbraio 1991, prot. 598, il Comune di Limatola ha chiesto al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e al Prefetto di Benevento l'adozione di ogni provvedimento inteso ad evitare la costruzione dell'impianto di depurazione nel territorio del Comune.

Il successivo 22 aprile 1991 il Direttore dei Lavori ha redatto verbale di constatazione, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 2/3/89 convertito in legge il 26/04/89 n. 155, con il quale attestava che i lavori avevano avuto effettivo inizio.

7. Addì 26 aprile 1991 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha riscontrato la nota prot. 161 del 21/01/1991, forniva i chiarimenti richiesti dal Comune di Durazzano sollecitando il rilascio dell'autorizzazione.

In pari data, ovvero lo stesso 26 aprile 1991, l'Amministrazione Provinciale di Benevento richiedeva alla Edilter un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione alla esecuzione delle opere di scavi e posa dei collettori fognari della costruzione dei pozzetti d'ispezione ed opere accessorie sulle strade provinciali n° 16, 66 ed 80.


La medesima Amministrazione Provinciale, con nota n. 13720 del 27 maggio 1991 inviata al Comune di Limatola, indicava i correttivi da eseguire al realizzando impianto di depurazione per tranquillizzare la popolazione del medesimo Comune di Limatola e restava in attesa del rilascio della concessione.

Il successivo 12 giugno 1991 la Edilter inviava la nota n° 5232 all'Ing. Capo ed al Direttore dei Lavori, facendo richiesta di proroga per le seguenti motivazioni:

- 1) *"notevole e sostanziale impedimento ad un celere avanzamento dei lavori per le eccezionali condizioni di maltempo;*
- 2) *notevoli difficoltà oggettive verificatesi nell'ottenimento dei permessi per l'esecuzione dei lavori relativamente alla mancata concessione per la realizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune di Limatola; permesso del genio militare; autorizzazione dei beni ambientali e mancata emissione del decreto di occupazione di urgenza delle aree da espropriare.*

Per i motivi sopra indicati, l'impresa avanza(va) una richiesta di proroga di 240 giorni fissando il termine suppletivo dell'opera al 06 aprile 1992".

Il successivo 12 luglio 1991 il Direttore dei Lavori emetteva l'ordine di servizio n° 5 impartendo disposizioni in merito ad una corretta posa in opera delle tubazioni; e in pari data il medesimo Direttore dei Lavori, con nota n° 59, inviava proprio parere all'Amministrazione Provinciale di Benevento e all'Ing. Capo sulla richiesta di proroga avanzata dall'Edilter, confermando di non avere motivi tecnici specifici ostativi alla concessione di una proroga relativamente all'ultimazione dei lavori e alle procedure espropriative per un periodo non superiore a 150 giorni solari e consecutivi.



Con nota del 22 luglio 1991 indirizzata all'Amministrazione Provinciale di Benevento e al Direttore dei Lavori, l'Ing. Capo confermava la concessione della proroga di 150 giorni.

Il successivo 24 luglio 1991 il Direttore dei Lavori inviava una nota all'Ing. Capo ribadendo che con i finanziamenti in atto si era avviata l'esecuzione dei lavori relativi ai collettori 1, 2, 3 e 4 con le relative stazioni di sollevamento. Su richiesta del Comune di Limatola, per motivi di pubblico interesse, non era stato possibile proseguire i lavori relativi alla parte dei collettori che direttamente convergevano all'impianto di depurazione, con particolare riferimento al collettore 1, parte del collettore 2 (dalla progressiva 560 all'impianto di depurazione) e parte del collettore 3 (dall'intersezione con la rete ferroviaria): in calce alla medesima nota richiedeva di disporre la sospensione parziale dei lavori.

8. Addì 25 luglio 1991 il Direttore dei Lavori, l'Ing. Capo e l'Amministrazione Provinciale di Benevento emettevano un verbale di sospensione parziale dei lavori, per accertati motivi di pubblico interesse avanzati dal Comune di Limatola e per l'accertata necessità - da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - di approntare una perizia di variante al progetto principale che accogliesse le richieste del Comune di Limatola, sospendendo i seguenti lavori:

= collettore n° 1 totalmente;

= collettore n° 2 dalla progressiva 560 fino all'impianto di depurazione;

= collettore n° 3 dalla progressiva 7310 fino all'impianto di depurazione.





Nello stesso verbale l'impresa capogruppo, nel riconoscere l'opportunità del provvedimento, non sollevava né avrebbe sollevato riserva od'eccezione alcuna in merito.

Così stavano le cose quando, il 25 luglio 1991, il Comune di Sant'Agata de'Goti inviava la nota n° 10160 alla cooperativa Edilter ribadendo la richiesta di spostamento, se tecnicamente fattibile, della sede dell'impianto di sollevamento previsto sul collettore n° 3 in quanto l'impianto si sarebbe venuto a trovare nelle immediate vicinanze di alcune nuove costruzioni per civili abitazioni.

Il 26 luglio 1991 il Comune di Dugenta inviava la nota n° 2961 alla Cooperativa Edilter, nella quale ribadiva che il tratto del collettore n° 2, tra le sezioni 12 e 23, interessava una strada interpodereale di proprietà privata e non una strada comunale, e che, pertanto, sarebbe stato opportuno, onde evitare turbative tra i proprietari dei suoli, procedere con la realizzazione del collettore lungo la strada comunale Terranzano.

Con delibera del 5 agosto del 1991 la G.P. di Benevento, in accoglimento delle richieste dell'Edilter, concedeva all'A.T.I. una proroga di 150 giorni per la ultimazione dei lavori, e pertanto prorogava il termine di scadenza al 6 gennaio 1992, proroga subordinata alla rinuncia, da parte della medesima affidataria dei lavori, ad ogni pretesa di maggiori oneri ed eventuali revisione prezzi per l'accordata maggiore durata del tempo di esecuzione dei lavori.

Della suddetta deliberazione era data espressa comunicazione - in data 6 agosto - alla Regione Campania, al Direttore dei Lavori, All'Ing. Capo, all'Edilter, all'architetto Parisi, presidente della commissione di collaudo, ed all'ing. Carpentieri, collaudatore statico in corso d'opera.

In data 3 ottobre 1991 la D.L. emetteva il I° S.A.L. per lavori a tutto il 31 agosto 1991 per l'importo di £ 1.590.416.166 nel quale si evidenziava che la data di inizio lavori era effettivamente quella del 22 aprile 1991.

L'impresa controfirmava il suddetto documento e non apponeva riserva sul registro di contabilità.

In data 04 novembre 1991 il Direttore dei Lavori emetteva ordine di servizio n° 6 con il quale *obbligava l'impresa mandataria ad essere l'unico interlocutore con la Direzione Lavori, ordinava l'immediato ripristino della sede stradale in particolare sulla Strada Provinciale Santisi e Caudina, centro abitato Sant'Agata de'Goti e Provinciale Sant'Agata de'Goti - Durazzano, nonché l'immediata installazione di un'adeguata segnaletica stradale, la rimozione di tutte le cause che determinavano il sistematico cedimento della sovrastruttura stradale dopo la posa delle condotte e limitatamente alla superficie degli scavi ed infine il rispetto del programma dei lavori e l'eventuale intensificazione del ritmo dei lavori stessi.*

9. Con nota n° 10416 del 21 novembre 1991 la Edilter informava il Direttore dei Lavori dell'ultimazione dei lavori al collettore n° 4 invitando il medesimo Direttore dei Lavori ad eseguire un sopralluogo per la constatazione dell'ultimazione dei lavori entro il 25 novembre 1991; ciò allo scopo di sollecitare l'Amministrazione Provinciale al rilascio dell'autorizzazione per l'interruzione al traffico dei mezzi pesanti sulla strada Sant'Agata de'Goti - Durazzano dalla progressiva 2853 a 2669,78 consentendo così il prosieguo dei lavori in maniera meno frammentaria.

In data 02 gennaio 1992 l' A.P. di Benevento, il Direttore dei Lavori e l'Ing. Capo disponevano la sospensione dei lavori.

In particolare, i predetti soggetti, "... visto il verbale di sospensione parziale dei lavori; vista la nota 26507 del 28/10/1991 dell'Amministrazione Provinciale di Benevento inviata al sindaco del Comune di Limatola contenente le soluzioni fondamentali circa la nuova ubicazione dell'impianto di depurazione ed il nuovo tracciato dei collettori tuttora priva di adesione formale, constatato che sono stati eseguiti tutti i lavori non sospesi con verbale del 25 luglio 1991, ad eccezione di quelli interessati dalle modifiche richieste successivamente dai comuni di Sant'Agata de'Goti e di Durazzano, nonché di quelli subordinati all'autorizzazione in corso da parte di ANAS e FF.SS., dispongono di sospendere, a decorrere dalla data odierna, i lavori".

L'Impresa, nel riconoscere l'opportunità del provvedimento, non sollevava né solleverà riserva od eccezione alcuna in merito.

In data 29 aprile 1992 la D.L. emetteva il II° S.A.L. per lavori a tutto il 31.12.1991 per l'importo progressivo di £ 2.188.449.117.

10. Il 29 maggio 1992 il Consiglio Comunale di Limatola, con delibera n. 11, approvava la nuova ubicazione ed il progetto di variante dell'impianto di depurazione per il disinquinamento del bacino del fiume Isclero così come proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con la nota n. 26507 del 28/10/1991, ed inoltre invitava l'Amministrazione Provinciale a che nella stesura del definitivo progetto venisse esaminata la possibilità della estensione del collettore fino alla località Paradiso.

In data 8 luglio 1992, con nota prot. 18597, l' A.P. di Benevento richiedeva al Direttore dei Lavori, per l'approvazione della variante tecnica di delocalizzazione dell'impianto di depurazione nel Comune di Limatola, di acquisire il carteggio tecnico ed amministrativo in originale.

198/10 2011/117

In data 6 agosto 1992, con nota n. 53, il Direttore dei Lavori, nelle more di approvazione della perizia di variante di adeguamento al progetto dopo la deliberazione del Comune di Limatola, invitava l'Edilter a dare immediato corso alle procedure autorizzative con particolare riferimento alla concessione edilizia per l'impianto di depurazione ed alle prescrizioni della sovrintendenza per i BB.AA..

Il successivo 26 agosto 1992 la Giunta della Regione Campania, con nota 11766, autorizzava la Provincia di Benevento a predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa con l'espressa indicazione che avrebbero dovuto essere rispettate, nella sua elaborazione, tutte le norme in materia di lavori pubblici e che non derivasse alcun onere aggiuntivo alla Regione Campania e precisando che, in ogni caso, sarebbero risultate vincolanti le successive determinazioni dei competenti Ministeri e della Regione Campania sugli elaborati tecnici che dovevano essere sollecitamente trasmessi in uno con gli atti di approvazione.

Il 10 settembre 1992 la Edilter chiedeva all'Amministrazione Provinciale di essere autorizzata a riprendere i lavori nei tratti in cui erano state apportate significative modifiche rispetto all'appalto.

Il successivo 21 ottobre 1992 l'Amministrazione Provinciale chiedeva all'Ing. Capo ed al Direttore dei Lavori di trasmettere copia del progetto relativo alla perizia di variante e suppletiva contenenti le modifiche e le variazioni con particolare riferimento a quelle della viabilità provinciale, e tanto per poter adeguatamente rispondere alla nota della Edilter del 10/09/92.

11. Con nota n. 1377 del 12 febbraio 1993 la EDILTER scriveva all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Ing. Capo ed al Direttore dei Lavori, facendo rilevare:



Handwritten signatures or initials, including a large 'A' and a 'W'.

- che a tutt'oggi sono da eseguire ancora il 70% dei lavori oggetto del contratto, come da verbale di sospensione del 2 gennaio 1992, e in parte mai consegnati;
- che l'intero tempo per buona parte dei lavori deve ancora avere inizio e che per tanto decorre anche la revisione dei prezzi;
- Che il raggruppamento ha sopportato e continua a sopportare gravi oneri e danni per il perdurare della situazione ormai non più accettabile.

Al fine di evitare l'adozione di azioni a tutela dei diritti dello scrivente raggruppamento, e nel supremo interesse della commessa, si chiede all'Amministrazione Provinciale di fissare un incontro per poter addivenire ad una rapida ripresa dei lavori.

In data 25 febbraio 1993 l'Amministrazione Provinciale di Benevento deliberava di:

"approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva senza aumento di spesa del primo stralcio funzionale per un importo di £ 10.158.000.000. Inoltre viene approvato l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi. Si assegna inoltre il termine per l'ultimazione dei lavori a farsi in 365 giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di ripresa dei lavori. Stabilisce che il termine di inizio e fine delle procedure espropriative da effettuarsi a cura dell'impresa è di giorni 730 a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera. Autorizza la ripresa dei lavori per le opere non ricadenti nella perizia variativa nonché di quelle che pur ricadenti, risultino essere varianti tecniche di modesta entità che non portano in ogni caso alcuna maggiorazione di spesa rispetto al progetto originario. Fa carico ai competenti uffici della Amministrazione Provinciale di porre in essere tutti gli atti necessari alla esecuzione della presente delibera non senza rappresentare alla Edilter che tutti i



permessi, autorizzazioni, procedure espropriative con relativi decreti e quant'altro necessario restano a suo esclusivo carico senza che la Provincia per mancanza o omissione di questi possa essere ritenuta responsabile. Rimettere il presente atto alla Regione Campania per le ulteriori incombenze".

Il successivo 20 luglio 1993 la Regione Campania approvava la perizia di variante e prendeva atto del nuovo quadro economico di £ 10.158.000.000, prescriveva il completamento del collettore n. 4 a servizio del Comune di Durazzano il cui costo era quantificato in £ 143.000.000 autorizzando l'Amministrazione Provinciale di Benevento al riaccertamento del quadro di spesa in sede di assestamento finale; inoltre, la Regione evidenziava che qualsiasi ulteriore onere aggiuntivo derivante dall'esecuzione dei lavori doveva essere a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

12. Il giorno 13 settembre 1993 il Direttore dei Lavori ordinava la ripresa dei lavori redigendo verbale secondo quanto disposto e prescritto nella delibera della Giunta Provinciale di Benevento del 25 febbraio 1993 e della delibera della Giunta Regionale del 20 luglio 1993, che prescriveva tra l'altro il completamento del collettore n. 4 a servizio del Comune di Durazzano che l'impresa dichiarava di conoscere ed accettare.

L'Edilter, in calce al predetto verbale, apponeva la riserva n° 1 del seguente tenore:

"L'impresa Edilter Soc. Coop. a r.l., per sé e quale mandataria dell'A.T.I., giusta mandato del 3 maggio 1990 per notaio Valente di Napoli, evidenzia quanto segue: la lunga sospensione dei lavori causata dalle richieste di modifiche progettuali e di ubicazione da parte del Comune di Sant'Agata de' Goti, di Durazzano e Limatola alla Provincia di Benevento, dapprima parziale dal 20/05/91 al

02/01/92 e poi totale fino alla data del presente verbale di ripresa, è stata disposta dalla Amministrazione appaltante al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni delle citate Amministrazioni. Tale attività ha prodotto lo stravolgimento del programma dei lavori predisposto dalle imprese del raggruppamento in ordine ai tempi ed alla pianificazione delle fasi lavorative con conseguenti danni per le stesse di rilevante entità. A questo si aggiunge che l'importo fissato dall'appalto è di £ 7.555.892.922 per cui la presunta limitazione dei lavori indicata in £ 5.052.000.000 appare ingiustificata e qualificativa di una consegna dei lavori parziale e come tale produttiva di maggiori oneri per l'associazione temporanea affidataria dei lavori. Formula pertanto riserva in ordine a quanto precede significando che l'entità dei maggiori oneri al momento attuale può essere solo quantificata come segue, con riserva di integrare, specificare ed aggiungere i relativi conteggi nel prosieguo. In definitiva, per la riserva n. 1 il Raggruppamento chiede il riconoscimento della complessiva somma di £ 3.743.869.901."

Il Direttore dei Lavori faceva presente che le motivazioni esposte in riserva risultavano improponibili in quanto in contrasto con la normativa generale e pertanto le rigettava in toto.

Il successivo 28 settembre 1993 l'Edilter, con nota n. 388, scriveva al Comune di Durazzano chiedendo l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in variante.

In data 28 settembre 1993 l'Edilter, con nota 390, scriveva al Comune di Dugenta chiedendo la concessione edilizia per la realizzazione della stazione di sollevamento sul collettore n. 2.

In pari data l'Edilter, con nota 389, scriveva al Comune di Dugenta chiedendo l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante.



Sempre il 28 settembre 1993 l'Edilter, con nota 391, scriveva al Comune di Sant'Agata de'Goti chiedendo l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante.

Il 1 ottobre 1993, con nota 393, l'Edilter chiedeva al Sindaco del Comune di Limatola la concessione edilizia per i lavori ricadenti nel suo territorio.

Ancora, con nota 407 del 4 ottobre 1993 l'Edilter chiedeva all'A.P. di Benevento l'autorizzazione a poter eseguire gli interventi sulla S.P. 80, nonché l'autorizzazione all'esecuzione di scavi, posa del collettore fognario, costruzione dei pozzetti d'ispezione ed opere accessorie.

Il giorno successivo, ovvero addì 5 ottobre 1993, l'Edilter inviava al Direttore dei Lavori le domande inoltrate ai Comuni ed alla Provincia di Benevento intese ad ottenere le autorizzazioni alla esecuzione dei collettori e delle stazioni di sollevamento.

In data 14 ottobre 1993, con nota 425, l'Edilter chiedeva all'ANAS di Napoli l'autorizzazione finalizzata ad attraversare la SS 265 al km 11+810 (località Catinelle - Sant'Agata de'Goti) con collettore fognario in PVC del diametro di 500 mm con l'impegno di realizzare i lavori in due fasi impegnando solo metà carreggiata per volta onde consentire la normale circolazione stradale.

In pari data, con nota 426, l'Edilter inviava alla Regione Campania, gestione Acquedotti ex Casmez, la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori del sottopasso dell'acquedotto campano nel Comune di Limatola.

Sempre il 14 ottobre 1993 l'Edilter inviava al Presidente della Regione Campania una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori del sottopasso dell'acquedotto campano nel Comune di Limatola.

AA
 R
 M

Ancora, il 14 ottobre 1993, con nota n. 427, l'Edilter scriveva alla Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali comunicando che nella perizia di variante erano state accolte le richieste dell' 1 agosto 1991..

Sempre il 14 ottobre 1993, con nota 428, l'Edilter chiedeva al Comune di Limatola la concessione edilizia e l'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39 per l'impianto di depurazione.

Il giorno 21 ottobre 1993, con nota 434, l'Edilter inviava al Direttore dei Lavori le domande inoltrate ai vari enti intese ad ottenere le autorizzazioni alla esecuzione dei lavori.

Il 21 ottobre 1993 il Comune di Durazzano rilasciava l'autorizzazione n. 53 per l'esecuzione dei lavori.

Il successivo 26 ottobre 1993 con nota 439, l'Edilter trasmetteva al Direttore dei Lavori l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Durazzano, e con l'occasione richiedeva un suo intervento presso l'Amministrazione Provinciale affinché sollecitasse i vari Comuni ed Enti interessati per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.

15. Il 16 novembre 1993 la Giunta del Consiglio Provinciale di Benevento prendeva atto della comunicazione regionale con la quale era stato assegnato un cofinanziamento di £ 6.600.000.000 relativo al primo stralcio della perizia variativa.

Il successivo 20 dicembre 1993 il D.L. redigeva il verbale di consegna lavori per "importo di seconda assegnazione" a completamento dell'intero finanziamento del progetto: l'Edilter firmava con riserva richiamando integralmente la riserva n°1 esplicitata nel verbale di ripresa lavori sottoscritta in data 13 settembre 1993.



In data 18 gennaio 1994, con protocollo 1452, l'A.P. di Benevento comunicava alla Regione Campania, al Direttore dei Lavori e all'Ingegnere Capo che il CO.RE.CO. aveva annullato l'atto deliberativo n. 2481 del 16/11/1993 di approvazione del cofinanziamento di £ 6.600.000.000.

In data 21 gennaio 1994 il Ministero dell'Ambiente esprimeva parere negativo alla perizia di variante.

Il successivo 10 febbraio 1994 l'Edilter scriveva al Presidente della Provincia, all'Ing. Capo e al Direttore dei Lavori sottolineando che, dopo l'annullamento della delibera del 16/11/1993 della Giunta Provinciale, la medesima impresa era in attesa del verbale di sospensione della seconda tranche di lavoro. Ancora, con la suddetta nota la Edilter faceva rilevare un quadro complessivo preoccupante : infatti i lavori, consegnati nel 1990, sospesi dal luglio 1991 al settembre 1993, non potevano proseguire per mancanza delle autorizzazioni degli enti interessati.

Alla luce di quanto sopra la Edilter sollecitava la risoluzione in via amministrativa delle riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori e nell'ultimo verbale di consegna e significava che, perdurando tale situazione, si riservava di valutare l'opportunità di risolvere in danno il rapporto contrattuale.

Il 6 febbraio 1994 il Ministero dell'Ambiente trasmetteva alla Regione Campania il parere negativo sulla perizia di variante.

In data 11 febbraio 1994 l'Amministrazione Provinciale di Benevento inviava un telegramma all'Edilter con il quale comunicava il superamento degli impedimenti e la possibilità di proseguire interamente i lavori finanziati.

Il successivo 15 febbraio 1994, con nota n. 592, la Giunta Regionale della Campania, gestione acquedotti ex Casmez, rilasciava

un nulla osta per l'attraversamento degli adduttori del diametro 1400 mm dell'acquedotto campano nel Comune di Limatola con condotta fognaria in PVC.

Il 17 febbraio 1994 l'Amministrazione Provinciale di Benevento rilasciava l'autorizzazione per l'esecuzione degli scavi sulle strade statali e provinciali.

16. Il successivo 24 febbraio 1994 il Direttore dei Lavori e la Edilter si riunivano per aggiornare lo stato di attuazione dei lavori con particolare riferimento all'insieme delle autorizzazioni pendenti. In particolare, a seguito della predetta riunione, risultava che:

Amministrazione Provinciale di Benevento

Rilascio autorizzazione ad eseguire i lavori sulle strade provinciali limitatamente ai territori dei comuni di Durazzano e Sant'Agata de'Goti;

Comune di Sant'Agata de'Goti

Con nota n. 232 del 10 gennaio 1994 l'Amministrazione Comunale, in riscontro alla pratica autorizzativa in corso e per la definizione in via definitiva della stessa, ha richiesto l'integrazione di ulteriori documenti.

Tale aggiornamento autorizzativo consente di poter eseguire i lavori limitatamente al tratto del collettore 4 su strada provinciale nel territorio del solo Comune di Durazzano per un totale di 974 m.

I convenuti rappresentanti dell'impresa dichiarano di essere disponibili ad eseguire tutti i lavori allo stato possibili; contestualmente rappresentano la loro perplessità circa i tempi lunghi per il perfezionamento dell'Atto di sottomissione relativo alla perizia variativa essendo ancora in attesa di essere convocati dall'Amministrazione Provinciale; fanno altresì presente che tale



atto è stato già sottoscritto dall'impresa e approvato dalla Giunta Provinciale con delibera 258 del 25 febbraio 1993."



Il successivo 10 marzo 1994 l'ANAS, con nota n. 35716, invitava l'Edilter a perfezionare la concessione per l'attraversamento fognario della statale 265.

17. Il 21 aprile 1994 il Comune di Dugenta esprimeva parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni richieste dall'Edilter.

Così stavano le cose quando il 16 maggio 1994 l'Ing. Capo ordinava al Direttore dei Lavori di sospendere i lavori ai sensi dello art. 30 comma 2 del DPR n. 1063/62; il successivo 18 maggio il Direttore dei Lavori disponeva la sospensione di tutti i lavori.

Lo stesso 18 maggio 1994 la Provincia di Benevento, con nota n. 12778, rilasciava l'autorizzazione agli scavi sulla strada provinciale di Limatola.

In data 21 maggio 1994 l'Amministrazione Provinciale di Benevento inviava una nota all'Ing. Capo, al Direttore dei Lavori e alla Regione Campania significando che:

"a) la concessione edilizia dell'impianto di depurazione e le autorizzazioni del Comune di Limatola saranno rilasciate nei prossimi giorni;

b) si sono ottenute le autorizzazioni dal Comune di Sant'Agata de'Goti, di Durazzano e dall'Anas;

c) saranno rilasciate le autorizzazioni dell'ufficio tecnico provinciale quanto prima;

d) manca l'autorizzazione del Comune di Dugenta;

e) per quanto attiene le espropriazioni non ancora è intervenuto il Decreto

del Prefetto perché questi ha richiesto nuovi termini con data certa di inizio e fine delle procedure. A tanto sarà provveduto a cura della

Giunta sulla base di relazione Edilter circa la procedura seguita a fronte di precedenti decreti”.

In data 23 maggio 1994 l'Amministrazione Provinciale scriveva all'Ing. Capo, al Direttore dei Lavori, alla Regione Campania e all'Edilter, con nota n. 13238, trasmettendo delibera esecutiva n. 1028 recante i termini di inizio e fine delle procedure espropriative come richiesto dalla Prefettura di Benevento con nota n. 763 del 12 febbraio 1994.

18. In data 13 giugno 1994 la direzione lavori emetteva il III° S.A.L. per lavori a tutto il 17 maggio 1994 per l'importo di £ 2.523.175.383. L'Impresa Edilter firmava tale certificato con riserva del seguente tenore:

“ Riserva n° 1 L'Impresa EDILTER Soc.Coop.a r.l., per sé e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese, giusto mandato 03/05/1990 per Notaio Valente di Napoli, trascrive integralmente la riserva iscritta nel verbale di ripresa lavori firmato in data 13 settembre 1993. “La lunga sospensione dei lavori, causata dalle richieste di modifiche progettuali e di ubicazione da parte del Comune di Sant'Agata dei Goti di Durazzano e Limatola alla Provincia di Benevento; dapprima parziale dal 20/05/91 al 02/01/92 e poi totale fino alla data del verbale di ripresa è stata disposta dall'Amministrazione appaltante al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni delle citate amministrazioni. Tale attività, ha prodotto lo stravolgimento del programma dei lavori predisposto dalle Imprese del Raggruppamento in ordine ai tempi ed alla pianificazione delle fasi lavorative con conseguenti danni, per le stesse, di rilevanti entità la responsabilità dell'Amministrazione della Provincia di Benevento si palesa evidente. A questo si aggiunge che l'importo fissato



dall'appalto è di L. 7.566.892.922.= per cui la presente limitazione dei lavori indicata in L. 5.052.000.000.= appare ingiustificata e qualificativa di una consegna dei lavori parziale e come tale produttiva di maggiori oneri per l'Associazione Temporanea affidataria dei lavori. Formula pertanto RISERVA in ordine a quanto precede significando che l'entità dei maggiori oneri al momento attuale può solo essere quantificata come segue, con riserva di integrare, specificare ed aggiornare i relativi conteggi nel prosieguo. In definitiva per la riserva n. 1 alla data del 13 settembre 1993 il Raggruppamento chiede il riconoscimento della complessiva somma di L. 3.743.569.901.= A maggiore integrazione di quanto sopra esposto si elencano i conteggi che hanno portato alla richiesta sopra esposta al 13 settembre 1993: - Consegna lavori: 17/05/1990; - Tempo previsto in offerta per l'ultimazione lavori: 15 mesi; - Importo presunto dei lavori: L. 7.566.892.922.= Produzione media prevista in offerta: L. 504.459.520.= - Tempo trascorso a tutto il 13/09/93: 38,5 mesi; - Importo lavori eseguiti: L. 2.070.710.555.= Produzione media realizzata: L. 53.784.690.= Sulla base dei dati sopra riportati si ottiene che il rapporto tra la produzione prevista e quella effettivamente realizzata è del 10,66% causando al Raggruppamento d'Impresa una perdita effettiva dell'89,34% per cui, si ottengono i seguenti maggiori costi e maggiori oneri: 1) Rimborso maggiori oneri per limitato utilizzo dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere o a disposizione N. 3 autocarri del valore cadauno di L. 120.000.000; L. 360.000.000 (A) N. 1 escavatore rotante L. 180.000.000 (A) N. 1 ruspa L. 150.000.000 (A) N. 1 autocarro con gru L. 220.000.000 (A) N. 1 autobetoniera con pompa L. 300.000.000 (A) N. 1 impianto ORU 500 L. 100.000.000 (B) N. 1 gru automotante L. 80.000.000 (B) N. 1 dumper L. 25.000.000 (A) Piccola attrezzatura di

cantiere L. 100.000.000 (C) N. 2 autovetture L. 40.000.000
 (D) Baraccamenti L. 50.000.000 (E) Arredamenti L. 20.000.000
 (E) Gruppo (A) L. 1.235.000.000. = Ammortamento 20% annuo/12 mesi
 = 1,666% mese; Mesi trascorsi 38,5 x 1,666 = 64,16% di
 ammortamento L. 1.235.000.000 x 64,16% = L. 792.376.000 Gruppo
 (B) L. 180.000.000; Ammortamento 15% annuo/12 mesi = 1,25%
 mese; Mesi trascorsi 38,5 x 1,25 = 48,12%; L. 180.000.000 x
 48,12% = L. 86.616.000 Gruppo (C) L. 100.000.000 Ammortamento
 40% annuo/12 mesi = 3,33% mese; Mesi trascorsi 38,5 x 3,33 =
 128,20%; L. 100.000.000 x 128,20% = L. 128.200.000; Gruppo (D) L.
 40.000.000; Ammortamento 25% annuo/12 mesi = 2,08% mese; Mesi
 trascorsi 38,5 x 2,08 = 80,08%; L. 40.000.000 x 80,08% = L.
32.032.000; Gruppo (E) L. 70.000.000; Ammortamento 12% annuo/12
 mesi = 1% mese; Mesi trascorsi 38,5 x 1 = 38,5%; L. 70.000.000 x
 38,5% = L. 26.950.000. - Il valore dei beni nel citati presenti periodo
 considerato ammonta complessivamente a L. 1.625.000.000.=, il
 deprezzamento nel periodo ammonta a L. 1.066.174.000.=. Il limitato
 utilizzo evidenziato ha creato al Raggruppamento una perdita di L.
 (1.066.174.000 x 89,34%) L. 952.519.851.= di cui si richiede
 l'accredito pieno. 2) Rimborso maggiori oneri per spese generali di
cantiere. Il costo del personale e delle altre voci che determinano le
 spese generali di cantiere ammonta a Lire:

N.1 capo commessa L/mese 10.000.000 x 38,5 =	L. 385.000.000;
N.1 tecnico di cantiere L/mese 7.000.000 x 38,5 =	L. 269.500.000;
N.1 capo cantiere L/mese 6.800.000 x 20 =	L. 136.000.000;
N.2 capi squadra L/mese 8.000.000 x 20 =	L. 160.000.000
N.11 operai L/mese 30.000.000 x 20 =	L. 600.000.000
Carburante e lubrific. L/mese 850.000 x 38,5 =	L. 37.725.000
Telefono e fax L/mese 600.000 x 20 =	L. 12.000.000



Luce, acqua, servizi L/mese 740.000 x 38,5 = L. 28.490.000

Assicurazioni + R.C. L/mese 3.500.000 x 38,5 = L. 134.750.000

L. 1.763.465.000

Per tale importo, secondo i criteri già accennati si ha un maggiore onere di (1.763.465.000 x 89,34%) L. 1.575.479.631.= di cui si richiede l'accredito pieno. Rimborso maggiori oneri per spese generali di sede: Le spese generali di sede, intese in senso stretto, incidono mediamente nella misura del 15% sull'importo contrattuale e sono costituite da un 5% di spese fisse e da un 10% di spese di gestione. La aliquota del 5% è costituita da spese indipendenti dalla durata dei lavori trattandosi di spese contrattuali, registrazioni, oneri fiscali ecc., mentre la aliquota del 10% è riferita ad oneri di Amministrazione, magazzinaggio, affitti, interessi passivi ecc., per cui è variabile ed è strettamente subordinata alla murata effettiva dei lavori. La differenza di questa aliquota del 10% deve essere risarcita all'impresa assieme agli oneri sopra elencati perché essa è stata ovviamente interessata alla maggior durata dei lavori ed alla minore redditività del cantiere operativo. Limitatamente ai lavori fin ora eseguiti la perdita causata dall'aliquota in questione è quantizzabile con il seguente conteggio: $(0.10 \times 2.070.710.555 \times 38.5 \times 0,8934) / 15 = 474.826.354$ 4) Imprevisti ed imprevedibili oneri : Anche questo indennizzo è pienamente legittimo si riaggancia ai maggiori oneri conseguenti alle impreviste difficoltà di procedere nell'esecuzione dei lavori nella maniera frammentaria e poco organica. Gli effetti prodotti dal verificarsi di questi fatti non riguardano la maggiore durata dei lavori in quanto non sono collegati a specifiche sospensioni e proroghe riguardanti la totalità dei lavori, bensì a rallentamenti ed interruzioni

riguardanti singole categorie di opere che hanno spesso determinato momentanee sospensioni o lavori temporanei e aggiuntivi di cui il Raggruppamento si è fatto carico perché l'opera in corso al momento non era tecnicamente sospendibile. Si è trattato cioè, di fattispecie, singolarmente non rilevante, ma che hanno assunto un notevole rilievo per il numero e la frequenza con cui si sono verificate. La concomitanza di tali rallentamenti e discontinuità ha impresso ai lavori un ritmo forzatamente irregolare per la difficoltà di poter sviluppare un programma organico di lavorazione e per una generale maggiore dispersione di mano d'opera, mezzi e materiali. Questo modo anomalo di conduzione del cantiere ha inciso gravemente sui costi di produzione determinando un complessivo maggiore costo delle singole opere rispetto a quello preventivato inizialmente e relativo alle concrete possibilità dell'organizzazione predisposta dal Raggruppamento. La natura e la imprevedibilità della causa, la loro estraneità al Raggruppamento e la rilevanza degli effetti creati, danno ragione, in definitiva, di un risarcimento che, al di là dei semplici rimborsi di cui ai conteggi precedenti, assicuri un ristoro sulla perdita subita. Trattandosi di valutare un evento complessivo, originato da cause che hanno concorso in misura diversa a creare effetti, nessun conteggio può essere proposto in maniera rigorosamente analitico, pertanto l'aggravio conseguente al sopravvenire dei fatti sopra citati può essere fissato, al momento, nella misura del 2% dell'importo dei lavori eseguiti a tutto il 13/09/1993, per cui si ha la seguente valutazione:
 $L. 2.070.710.555 \times 2\% = L. 41.414.211.=$ di cui si richiede l'accredito pieno. 5) Rimborso maggiori oneri per manutenzione opere: Anche tale onere va rimborsato all'Impresa per il maggior tempo di lavoro f in ora considerato. Da recente giurisprudenza esso è stato stimato, in via equitativa, nella misura dello 0,015% mensile per cui si ha il seguente



conteggio: $L. 2.070.710.555 \times (0,015 \times 23,5) = L. 7.299.241.=$ di cui si richiede l'accredito pieno. 6) Indennizzo per mancata disponibilità delle somme dovute quale rate di saldo lavori : Per il periodo pari a quello di maggior durata dei lavori, tale indennizzo, ricollegandosi non ad una mora nel pagamento di debito pecuniario, ma ad un inadempimento di un lavoro da eseguire, non va rapportato al tasso legale degli interessi, ma per la sua liquidazione va fatto riferimento, quanto meno, ai tassi bancari correnti di mercato per il tempo di mancato utilizzo delle somme preventivate. Tale onere ammonta a $L. 507.033.333.=$ di cui si richiede l'accredito pieno. 7) Indennizzo per ritardato conseguimento dell'utile : Il Raggruppamento prevedeva di conseguire l'utile previsto (10%) in 15 mesi di durata dei lavori con un baricentro previsto a 7,5 mesi dalla data di consegna lavori. A causa dell'anomalo andamento dei lavori si ha un notevole ritardo nel conseguimento dell'utile previsto il quale comporta oneri finanziari pari a $L. 184.977.280.=$ di cui si richiede l'accredito pieno. A seguito di quanto sopra esposto si espongono conteggi aggiornati alla data del SAL N. 3 del 19/05/94: - Consegna lavori: 17/05/1990 - Importo presunto dei lavori: $L. 7.566.892.922.=$ - Produzione media mensile prevista in offerta: $L. 504.459.528$ - Tempo trascorso a tutto il 19/05/94: 48 mesi - Importo lavori eseguiti a tutto il 19/05/94: $L. 2.387.592.208$ - Produzione media mensile realizzata: $L. 49.741.504$ - Sulla base dei dati sopra riportati si ottiene che il rapporto tra la produzione prevista e quella effettivamente realizzata è del 9,86% causando al Raggruppamento d'Impresa una perdita effettiva del 90,14% per cui si ottengono, seguenti maggiori costi e maggiori oneri.

1) Rimborso maggiori oneri per limitato utilizzo dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere o a disposizione : Il valore dei beni citati ammonta complessivamente a $L. 1.328.980.800.=$. Il limitato

utilizzo evidenziato ha creato al Raggruppamento una perdita di L. 1.197.943.293.= di cui si richiede l'accredito pieno. 2) Rimborso maggiori oneri per spese generali di cantiere: Il costo del personale e delle altre voci che determinano le spese generali di cantiere ammonta a L. 1.968.320.000.=. Per tale importo, secondo i criteri già accennati, si ha un maggiore onere di L. 1.774.243.648.= di cui si richiede l'accredito pieno. 3) Rimborso maggiori oneri per spese generali di sede : Il Raggruppamento richiama il precedente punto 3 per ribadire integralmente il concetto già espresso per cui con valori riportati sopra, si ha il seguente conteggio: $(0.10 \times 2.387.592.208 \times 48 \times 0.9014) / 15 = L. 688.696.197$ 15 di cui si richiede l'accredito pieno. 4) Imprevisti ed imprevedibili oneri : Anche questa voce viene confermata integralmente, per cui, con l'importo dei lavori seguiti nel periodo, si ottiene un maggior costo sopportato di L. 47.751.844.= di cui si richiede l'accredito pieno. 5) Rimborso maggiori oneri per manutenzione opere : Per i motivi già esposti, la manutenzione dei manufatti eseguiti, per il maggior tempo trascorso, ha determinato un maggior onere di L. 11.818.544.= di cui si richiede l'accredito pieno. 6) Indennizzo per mancata disponibilità delle somme dovute quale rate di saldo lavori : L'appaltatore richiama e conferma integralmente le motivazioni addotte nel precedente punto 6 e, per la determinazione del proprio danno economico, adotta lo stesso criterio di calcolo. Pertanto l'importo degli interessi sui mancati incassi previsti, relativi alle rate di acconto lavori, ammonta a L. 507.033.333.= di cui l'appaltatore richiede l'accredito pieno. 7) Indennizzo per mancato utile : L'appaltatore richiama e conferma integralmente le motivazioni addotte nel precedente punto 7 e, per la determinazione del proprio danno economico, adotta lo stesso criterio di calcolo. Pertanto l'importo del danno finanziario subito ammonta a L. 305.096.186.= di cui




[Handwritten signature]

l'appaltatore richiede l'accredito pieno. In definitiva, per la riserva n. il Raggruppamento chiede il riconoscimento della complessiva somma di L. 4.532.583.045.=. Di tale somma, relativa al prolungamento dei lavori e agli interessi di cui al punto 6 e 7, si chiede l'immediata liquidazione oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il Raggruppamento chiede inoltre la contabilizzazione nel presente S.A.L. e quindi nel relativo certificato di pagamento delle somme ad esso spettante quali interessi per il ritardato pagamento delle precedenti rate di acconto. Tali interessi ammontano a L. 164.708.659.= come risulta dal conteggio allegato alla nota n. 4326/48 del 18 maggio 1994 con la quale il Raggruppamento già formula esplicita richiesta di pagamento degli interessi ad esso dovuta."

19. Con nota n. 220 del 27 giugno 1994 il Comune di Limatola, esprimeva parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto di depurazione perché ricadente in zona caratterizzata da sviluppo industriale e da presenze abitative, e in ragione di numerosi inconvenienti di carattere ecologico, urbanistico ed igienico sanitario.

Il successivo 29 luglio 1994 si teneva una conferenza di servizi tra Provincia di Benevento, Comune di Limatola, Impresa Edilter e Direzione dei Lavori nella quale veniva discussa la possibilità di risolvere le problematiche evidenziate dal Comune di Limatola relativamente all'ubicazione dell'impianto di depurazione ed a modifiche dei collettori mediante varianti di piccole entità presumibilmente nei limiti di spesa del progetto principale.

Handwritten initials 'AA' at the top, a signature 'G' in the middle, and a large stylized signature 'M' at the bottom.

Il successivo 25 agosto 1994 la Regione Campania inoltrava all'A.P. di Benevento la nota n. 13363 con la quale trasmetteva il parere negativo sulla perizia di variante.

20. In data 23 dicembre 1994 l'Ing. Capo inviava una propria nota riservata all'Amministrazione Provinciale di Benevento dalla quale si evidenziava:

A) *CRONISTORIA*

- *il 27 maggio 1990 i lavori furono consegnati all'appaltatore;*
- *il 22 dicembre 1990 fu stipulato il contratto di appalto per £ 7.566.892.922;*
- *il 25 luglio 1991 i lavori furono parzialmente sospesi per motivi di pubblico interesse e sulla scorta di richiesta del Comune di Limatola.*
- *Il 2 gennaio 1992 i lavori furono totalmente sospesi perché erano stati completati tutti i lavori possibili tenuto conto delle ulteriori richieste di varianti dei comuni di Sant'Agata de'Goti e Durazzano.*
- *Il 25 febbraio 1993 l'Amministrazione Provinciale di Benevento approvava la prima perizia di variante suppletiva senza aumento di spesa complessiva che teneva conto di quanto richiesto e deciso dalle singole amministrazioni locali con la quale alcune opere venivano variate e l'importo dei lavori elevato a £. 8.034.171.565.*
- *Il 13 settembre 1993 i lavori furono ripresi sulla scorta della perizia di variante;*
- *Il 20 dicembre 1993 furono consegnati i lavori di seconda assegnazione;*
- *Il 3.3.1994 l'Ing. Capo fece presente all'Amministrazione l'impossibilità di proseguire i lavori per la mancanza di una serie di autorizzazioni;*



- In data 18 maggio 1994, non essendosi potuti superare i problemi relativi alle autorizzazioni, furono totalmente sospesi i lavori.
- In data 3 ottobre 1994 l'Amministrazione comunicava che il terzo certificato di pagamento non poteva essere liquidato all'appaltatore a causa di sopraggiunte osservazioni e parere negativo del Ministero dell'Ambiente relativamente alla perizia di variante.

B) *POSSIBILITA' DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI*

Da quanto sopra si evince che i lavori potranno essere ripresi ed ultimati solo al verificarsi delle seguenti due condizioni:

- definizione di tutte le problematiche sorte con il Comune di Limatola e disponibilità finanziarie necessarie in caso di accoglimento delle richieste di detto comune.
- Incontro con il Ministero per fornire chiarimenti sui rilievi evidenziati (per i quali già in sede regionale si è potuto constatare un orientamento favorevole).

3) *POSIZIONE DA ASSUMERE VERSO L'APPALTATORE*

In merito alla posizione da assumere con l'appaltatore si consiglia, in linea generale, di adottare un atteggiamento cautelativo e di attivarsi per una sollecita ripresa dei lavori superando il più presto possibile i problemi di cui al precedente punto. Tutto ciò in considerazione di taluni aspetti parzialmente negativi di un contenzioso con l'appaltatore. Si fa presente, in via del tutto preliminare, che, la causa principale dei ritardi è stata la necessità di varianti conseguenti ai mutati indirizzi delle singole amministrazioni locali ed alla tardiva concessione di autorizzazioni, non sempre addebitabile totalmente all'appaltatore. Cioè si consiglia, allo stato, di cercare di evitare l'inasprimento del contenzioso anche dimostrando

all'appaltatore un rinnovato impegno nella risoluzione dei problemi esistenti e una netta volontà di ripresa dell'opera.

20. Così stavano le cose quando addì 9 gennaio 1997 il Rag. Giovanni Biagi comunicava alla Amministrazione Provinciale di Benevento che, con sentenza 17/18 dicembre 1996, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato il fallimento della Edilter Soc. Coop. a r.l.-

Il successivo 21 marzo 1997 la Ecosannio, in qualità di società facente parte dell'A.T.I., comunicava la propria disponibilità al prosieguo del rapporto contrattuale.

Ancora, il 25 marzo 1997 la Camillo Porzio s.r.l., anch'essa in qualità di società facente parte dell'A.T.I., comunicava la propria disponibilità al prosieguo del rapporto contrattuale.

In data 24 aprile 1997 l'Ing. Capo inviava apposita nota all'Amministrazione Provinciale di Benevento nella quale comunicava che *"sono stati presi contatti con la curatela fallimentare della società Edilter per eseguire un sopralluogo in contraddittorio trattandosi di lavori sospesi e non ultimati. La curatela fin ad oggi non ha provveduto a comunicare la data dell'appuntamento. Nel contempo si è provveduto a redigere un conteggio provvisorio dal quale emerge un credito dell'Amministrazione di £ 490.173.385. Lo stato finale potrà essere emesso solo a seguito del citato sopralluogo e dello stato di consistenza da redigere in contraddittorio con la curatela"*.

In data 28 aprile 1997 il Direttore dei Lavori scriveva al Curatore fallimentare della Edilter invitandolo ad una inventariazione in contraddittorio degli eventuali cespiti presenti in cantiere.

21. Il successivo 15 maggio 1997 il Curatore fallimentare della Edilter rappresentava al Direttore dei Lavori che non esistevano sul luogo dei lavori cespiti dell'impresa.

In data 24 giugno 1997 la Ing. Camillo Porzio s.r.l. ribadiva la propria volontà di riprendere e proseguire i lavori, possedendone i requisiti necessari.

In data 16 ottobre 1997 la Ing. Camillo Porzio s.r.l. sollecitava l'adozione di provvedimenti atti a consentire la ripresa dei lavori.


In ragione di quanto sopra il successivo 2 dicembre 1997 la Provincia di Benevento proponeva un incontro per il prosieguo dei lavori interrotti.

Il 24 dicembre 1997 l'Amministrazione Provinciale di Benevento inviava un telegramma all'impresa Ing. Camillo Porzio s.r.l., al Direttore dei Lavori ed all'Ing. Capo invitandoli - ciascuno per quanto di propria competenza - alla definizione di quanto emerso nella riunione del 9 dicembre u.s..

22. Così stavano le cose quando il 6 febbraio 1998 la Provincia di Benevento sollecitava *"le imprese Camillo Porzio s.r.l., Ecosannio e Area a far pervenire entro e non oltre il 13 febbraio 1998 una articolata proposta relativamente alle modalità e condizioni alle quali codeste imprese intendono assumere l'affidamento dei lavori residui. Nella proposta le SS.LL. dovevano comunicare espressamente la propria posizione rispetto all'accollo ed accettazione delle opere già realizzate, nonché le proprie valutazioni e decisioni relativamente alle riserve iscritte dalla impresa capogruppo Edilter sui libri contabili nonché sulla eventuale revisione prezzi"*.

Il 13 febbraio 1998 lo studio Allodi inviava, per conto delle Imprese Camillo Porzio s.r.l. ed Ecosannio s.r.l., propria nota all'Amministrazione Provinciale di Benevento ribadendo la disponibilità delle imprese a proseguire i lavori e chiedeva di rinviare la valutazione delle riserve iscritte, dalla società fallita Edilter, ad una definizione successiva.





Il successivo 30 aprile 1998 l'Amministrazione Provinciale di Benevento sollecitava le imprese Camillo Porzio s.r.l. ed Ecosannio s.r.l. a voler consegnare le proprie valutazioni per la ridefinizione del rapporto contrattuale.

Addi 5 maggio 1998 la Ing. Camillo Porzio s.r.l. e Ecosannio s.r.l. significavano al Direttore dei Lavori ed all'Ing. Capo che *"all'interno del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa rappresentano il 61% dell'intero. Che alla data 28 febbraio 1996 le riserve ammontano a £ 7.168.421.165. Che le imprese scriventi intendono rinunciare all'aggiornamento al maggio del 1998 delle riserve, agli ulteriori interessi sino ad oggi sulle somme vantate e a tutto quanto ad esse spettante a qualsiasi titolo per effetto della perdurante sospensione iniziata in data 18 maggio 1994. Le scriventi imprese ritengono di poter aggiungere un ulteriore abbattimento del loro ammontare complessivo (£ 3.729.242.320) nella misura del 40%. Richiedono inoltre un aggiornamento dei prezzi che riguardano le opere a farsi e più precisamente un aggiornamento del 10% sulla tariffa e per i prezzi non compresi in elenco un aumento del 38%".*

Il 18 giugno 1998 il Direttore dei Lavori emetteva il conto finale (che coincide con il S.A.L. n. 3 in quanto l'opera si interruppe per il fallimento dell'imprenditore) per un totale lavori di £. 2.387.428.547 e risultava un credito dell'Amministrazione Provinciale di £. 490.183552.

Con nota n. 18512 del 19 giugno 1998 l'Amministrazione Provinciale di Benevento invitava il Direttore dei Lavori e l'Ing. Capo a redigere urgentemente gli atti di contabilità finale per procedere al collaudo tecnico - amministrativo dei lavori eseguiti dall'A.T.I. appaltatrice degli stessi non potuti completare in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'impresa capogruppo Edilter.

In data 22 giugno 1998 il Direttore dei Lavori redigeva il conto finale e la relazione riservata sulle riserve nella quale asseriva che le riserve formulate dall'impresa erano inammissibili perché tardivamente proposte.

In pari data il Direttore dei Lavori redigeva la relazione di accompagnamento al conto finale nella quale al capitolo "Fallimento dell'imprenditore" si legge testualmente: "*stante il fallimento della Edilter l'Amministrazione ha assunto la determinazione di procedere al collaudo definitivo delle opere realizzate. Tale determinazione è stata comunicata all'Ing. Capo e al Direttore dei Lavori con nota n. 18512 del 19 giugno 1998. Pertanto la presente relazione si riferisce ad opere non ultimate*".

Il 10 luglio 1998 l'Ing. Capo invitava il Curatore Fallimentare della Edilter a prendere cognizione del conto finale dei lavori e firmarlo entro il 30 luglio 1998.

23. Così stavano le cose quando, con delibera del 28 luglio 1998 n.1296, l'Amministrazione Provinciale disponeva:

- *Di procedere alla presa d'atto del fallimento della Edilter e della risoluzione del contratto n. 142 di repertorio del 20/12/1990 ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.F.;*
- *Non accogliere le richieste avanzate dalle imprese Camillo Porzio s.r.l. e Ecosannio s.r.l. mandanti dell'originario R.T.I. e non potuti eseguire per l'intervenuto fallimento della mandataria capogruppo Edilter s.c. a r.l.;*
- *Approvare la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 18 giugno 1998 e la relazione di accompagnamento allo stesso.*
- *Provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti per l'attivazione delle procedure relative al collaudo delle opere eseguite ed al*



successivo riaffidamento dei lavori residui per il loro completamento;

- Dare mandato all'U.L. di procedere al recupero dell'importo di £ 517.946.436 oltre I.V.A. al 4% quale importo residuo dell'anticipazione erogata anche mediante l'attivazione della relativa polizza assicurativa prestata a garanzia, contratta con la RAS S.p.A. n. 25389984/1 del 30 maggio 1991 per £. 824.791.329.

Il successivo 29 luglio 1998 il Curatore Fallimentare della Edilter inviava all'Ing. Capo ed all'Amministrazione Provinciale la nota n. 4245 del seguente tenore:

- ◆ Non è assolutamente vero che l'opera si interruppe per il fallimento dell'imprenditore. Infatti i lavori sono stati sospesi il 18 maggio 1994 e mai più ripresi e come già noto la cooperativa Edilter è fallita con sentenza del 16 - 17 dicembre 1996 e cioè ben oltre due anni dalla sospensione dei lavori dovuta a cause non imputabili all'impresa né tanto meno all'A.T.I.
- ◆ Gli importi relativi a somme già percepite dall'A.T.I. sono inesatti anche se per cifre modeste e non coincidono con gli importi dei rispettivi certificati.

In relazione a quanto sopra esposto chiede formalmente con la presente che vengano apportate le opportune correzioni al documento, rifiutandosi di firmarlo così come è stato redatto. Si resta in attesa di ricevere la nuova stesura e di essere nuovamente convocati per la relativa firma".

Ancora, il 13 agosto 1998 l'Ing. Capo inviava al curatore fallimentare e all'Amministrazione Provinciale di Benevento una nota con la quale faceva rilevare che:





- ◆ *si fa confusione fra sospensione dei lavori ed interruzione dell'appalto. La sospensione dei lavori non interrompe l'opera e l'Amministrazione avrebbe potuto ordinare la ripresa in ogni momento. Il fallimento dell'appaltatore, viceversa, determina lo scioglimento del contratto di appalto e non è mai pervenuta la prescritta dichiarazione del curatore relativa alla volontà di subentro.*
- ◆ *Il conto finale è stato correttamente redatto. Infatti, a norma del regolamento, deve essere compilato sulla scorta dei certificati di pagamento emessi dall'Ing. Capo e non viceversa in relazione agli importi che l'appaltatore ha riscosso. In caso di differenze contabili queste possono essere sanate semplicemente tra l'imprenditore e la ragioneria dell'Ente. In ogni caso ne terrà debito conto il collaudatore.*

In conseguenza della mancata firma del conto finale nei termini e formalità prescritti dall'art. 64 del regolamento R.D. n. 350 del 25 marzo 1895, il sottoscritto Ing. Capo deve ritenere il conto finale definitivamente accettato e decaduta ogni domanda iscritta dall'appaltatore nel registro di contabilità.

Il 9 settembre 1998 il curatore fallimentare della Edilter invitava e diffidava l'Ing. Capo a mettere a disposizione dell'A.T.I. il conto finale al fine della sottoscrizione dello stesso.

Il successivo 18 settembre 1998 l'Ing. Capo contestava la nota del curatore fallimentare ribadendo di avere applicato il regolamento. Le posizioni dell'Ing. Capo venivano, con atto di risposta ed atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, notificato all'A.T.I. in data 21 settembre 1998, fatte proprie dall'Amministrazione Provinciale di Benevento che respingeva ogni richiesta formulata dall'ATI con l'atto del 6 agosto 1998, comunicando:



Con successiva delibera n. 516 del 21/10/99 l'Amministrazione Provinciale di Benevento nominava quale proprio arbitro l'avv. Bruno Camilleri con studio in Benevento al Viale degli Atlantici n. 4 e quale proprio difensore l'avv. Mario Chiusolo con studio in Benevento alla via Salvator Rosa n. 18.

Con atto notificato in data 19/1/2000 l'ATI ricorrente chiedeva "... la parziale modifica dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto ..." proponendo la composizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due già designati dalle parti ed il terzo nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in mancanza di accordo, da parte del Presidente del Tribunale, così da modificare l'originaria previsione di arbitrato con cinque componenti.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, con delibera di G.P. n. 10 del 2/2/2000, determinava di recepire la suddetta istanza per la composizione del Collegio arbitrale nei termini sopra descritti.

Con lettera del 5/4/2000 la EDILTER soc. coop. a r.l. comunicava la propria disponibilità a designare quale terzo arbitro con funzione presidenziale l'Avv. Andrea ABBAMONTE del Foro di Napoli con Studio anche in BENEVENTO alla Via A. Mazzoni - Pal. CONIM.

La Provincia di Benevento, con determina dirigenziale n. 222/09 del 29/6/2000, confermava la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale in capo all'Avv. Andrea Abbamonte.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

A. In data 24 luglio 2000 era redatto il verbale di insediamento del collegio arbitrale a tenore del quale i suoi componenti, " verificata la legittimità degli atti e provvedimenti di nomina, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di

arbitrato che ha occasionato il presente lodo, sottoponendo al Collegio arbitrale i seguenti :

“ QUESITI ”

1.- *Dica il Collegio se siano dovuti, previa disapplicazione ove necessario della delibera di Giunta Provinciale n. 1296 del 28 luglio 1998, alle imprese appaltatrici dei lavori di cui in oggetto tutti i maggiori oneri e danni qualificati con le riserve nn. 1, 2 e 3 in L. 7.709.174.505, e pronunci in conformità condannando l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della predetta somma ovvero di quella che risulterà in corso di giudizio;*

2.- *Dica il Collegio se siano dovuti tutti i maggiori danni conseguenti all'illegittimo comportamento dell'Amministrazione Provinciale di Benevento così come esposto in narrativa e nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio e pronunci in conformità, condannando la convenuta A.P.;*

3.- *Dica il Collegio se su tutte le somme risultanti dovute nel corso del giudizio debbano essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, ne determini l'ammontare e la decorrenza, e pronunci in conformità condannando l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento degli stessi;*

4.- *Dica il Collegio se tutte le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di giudizio debbano cedere a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento e pronunci in conformità condannando in conseguenza la convenuta Amministrazione al pagamento delle stesse”.*



- 1) che essa Amministrazione Provinciale con delibera della G.P. n. 1296 del 28 luglio 1998, resa esecutiva in data 31 agosto 1998 e notificata d mezzo Ufficiale Giudiziario il 9 settembre 1998, si era definitivamente pronunciata per il non accoglimento delle richieste avanzate dalle imprese mandanti innanzi richiamate di affidamento dei lavori non realizzati, per l'intervenuto fallimento del capogruppo Coop. EDILTER;
- 2) che la riserva n. 1 di L. 4.532.583.045, iscritta dall'appaltatore nel registro di contabilità in data 13/6/94, era decaduta per mancata riassunzione della stessa nel conto finale da parte del curatore fallimentare (che fu regolarmente invitato ai sensi dell'art. 64 del regolamento);
- 3) che le riserve n. 2 e n. 3 non furono mai iscritte nel registro di contabilità, né nel conto finale; e quindi erano ormai tardive;
- 4) che la richiesta di avviare il procedimento per la definizione delle riserve, secondo gli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94, non aveva senso sia perché le riserve erano decadute, sia perché il curatore fallimentare non aveva ritenuto di avvalersi della facoltà di subentro di cui all'art. 81 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e pertanto il contratto si era sciolto dalla data di fallimento della EDILTER;
- 5) che per quanto riguardava la revisione prezzi, era in corso da parte della direzione lavori il calcolo dell'eventuale debito;
- 6) di riservarsi, di conseguenza, le determinazioni specifiche ad acquisizione delle risultanze della D.L. dell'Ing. Capo per la revisione prezzi".

24. Così stavano le cose quando, in data 6 novembre 1998, la società Cooperativa EDILTER a.r.l., in fallimento, notificava all'Amministrazione Provinciale di Benevento la domanda di

incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., accettano con la sottoscrizione del presente verbale l'incarico ad essi conferito costituendosi in Collegio Arbitrale con sede in Benevento alla Via A. Mazzoni n. 19 presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte.

L'incarico di Segretario viene conferito all'avv. Ester Chica che lo accetta e viene contestualmente immesso nell'esercizio delle funzioni di Segretario.

Dopo la relazione svolta dal Presidente intorno ai fatti esposti con la domanda di accesso al giudizio arbitrale il Collegio stesso adotta le seguenti determinazioni :

- fissa la sede del Collegio in Benevento alla via A. Mazzoni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte;
- fissa al 22 settembre 2000 il termine per la precisazione dei quesiti, per la produzione dei documenti (compresi gli originali degli atti contenenti la clausola compromissoria), per la formulazione di eventuali richieste istruttorie, nonché per il deposito di memorie illustrative ed eventuali domande riconvenzionali;
- fissa l'ulteriore termine del 16 ottobre 2000 per il deposito di note di replica, nonché per eventuali integrazioni dei quesiti e degli eventuali controquesiti, delle richieste istruttorie, e delle produzioni documentali;
- fissa per la comparizione delle parti ai fini del tentativo di conciliazione e, per l'ipotesi di mancato esito dello stesso, per la discussione orale della causa, l'udienza del giorno 23/10/2000 alle ore 16.00 presso la sede del Collegio;
- dispone che memorie, atti e documenti siano depositati o fatti pervenire a mezzo del servizio postale presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte in 4 copie entro le ore 19:00 dei giorni di

scadenza dei termini sopra indicati. Due delle quattro copie dovranno essere in regola con la legge sul bollo;

delega al Presidente del Collegio Arbitrale la facoltà di autorizzare il deposito di eventuali altri documenti e memorie difensive e di prorogare i termini fissati, anche su domanda concorde delle parti, a condizione che queste concedano una congrua proroga del termine per la pronuncia del lodo".

B - Il 20 settembre 2000 era depositata la comparsa di Costituzione e risposta dell'Amministrazione Provinciale di Benevento con cui la medesima convenuta eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità, improponibilità e infondatezza della domanda e, più specificamente, riportandosi all'atto di risposta notificato il 17 novembre 1998, significava che:

"a) la riserva n. 1 per L. 4.532.583.045, iscritta dall'appaltatore nel registro di contabilità in data 13 giugno 1994, è decaduta per mancata riassunzione della stessa nel conto finale da parte del curatore fallimentare atteso che questi fu regolarmente invitato ai sensi dell'articolo 64 del R.D. n. 350/1895 alla sottoscrizione dell'atto, decadenza che fu già eccepita sia al curatore stesso;

b) le riserve n. 2 e n. 3 non furono mai iscritte nel registro di contabilità, né nel conto finale e quindi non più formulabili perché oramai tardive;

c) la richiesta di avviare il procedimento per la definizione delle riserve, secondo gli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94, non aveva senso sia perché le riserve erano già decadute, sia perché il curatore fallimentare non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di subentro nel contratto ex art. 81 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e pertanto il contratto si è sciolto dalla data di fallimento della Edilter s.r.l.;



d) relativamente alla chiesta revisione prezzi, va evidenziato che i lavori contabilizzati alla consegna del 31 dicembre 1991 risultano essere compresi in quelli teoricamente realizzabili nel primo anno alla stregua del programma dei lavori allegato al contratto, considerato a sviluppo lineare. Pertanto, tali lavori ai sensi dell'art. 1 della legge 741/81 e art. 33 della legge 41/86 non sono soggetti a revisione. Inoltre, per quel che riguarda i lavori contabilizzati dalla ripresa del 13 maggio 1993 fino alla sospensione del 18 maggio 1994, essendo questi inferiori alla anticipazione ottenuta, l'importo revisionabile risulterebbe negativo".

Inoltre, la Provincia eccepiva, relativamente alla riserva n. 1:

"A/1) Sulla richiesta di maggiori oneri derivanti dalla consegna frazionata dei lavori, va eccepita la infondatezza della richiesta ... in quanto la consegna frazionata delle opere era espressamente prevista nell'appalto, e tant'è che l'impresa (dopo la prima consegna) non solo ha sottoscritto il contratto senza riserva alcuna, ma con la sottoscrizione del verbale di consegna in data 17 maggio 1990, ha anche accettato "la consegna dei lavori ... senza sollevare riserva od eccezione alcuna", e senza nulla eccepire in merito alla ipotizzabilità della consegna come parziale.

... Ne consegue che non essendo stata formulata riserva alcuna da parte dell'impresa non solo nel verbale di consegna del 17.5.1990, ma neppure nel primo atto di contabilità successivo, né essendo stata manifestata da parte dell'impresa la volontà di recedere dal contratto, la richiesta formulata in sede arbitrale deve ritenersi intempestiva e come mai formulata per la sua improcedibilità.

...A/2) Sulla richiesta di maggiori oneri causati dalle sospensioni parziali e totali dei lavori va rilevato che ... l'appaltatore ha omesso di chiedere lo scioglimento del contratto allo

scadere dei sei mesi per cui oggi non può chiedere nessun risarcimento a tale titolo. Infatti, quando l'appaltatore reputi che una o più sospensioni dei lavori si protraggano oltre i termini previsti dall'art. 30 del D.P.R. 1063/1962, ha la facoltà di scegliere tra lo scioglimento del contratto o la sua prosecuzione, ed ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini, soltanto ove l'amministrazione si opponga allo scioglimento, mentre nessun diritto al compenso spetta ove preferisca protrarre l'esecuzione del contratto, ritenendo nel suo interesse di proseguire i lavori.

...Né può essere sottaciuto che l'A.T.I. appaltatrice ha sottoscritto i verbali di sospensione dei lavori del 25 luglio 1991 e del 2 gennaio 1992 senza nulla eccepire, ed anzi in tali atti "nel riconoscere l'opportunità del provvedimento non solleva, né solleverà riserva od eccezione alcuna in merito". Ma vi è di più: la ricorrente assume la illegittimità di tutte le sospensioni, sia di quelle riconosciute da essa stessa opportune con i verbali del 25.7.91 e 2.1.92, sia di quelle dovute alla mancata concessione di autorizzazioni, permessi, decreti e concessioni, dimenticando che come previsto in bando, contratto e ribadito nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 10, era onere dell'impresa appaltatrice provvedere: "all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, e quanto altro occorrente per la realizzazione delle opere (pag. 17)",E tutto ciò senza dimenticare che seppure le riserve per tale titolo fossero state iscritte nel registro di contabilità, in ogni caso queste sarebbero decadute per non essere state riassunte nel conto finale da parte del Curatore del fallimento della Edilter, sebbene questi fosse stato regolarmente invitato ai sensi dell'art. 64 del R.G. 25.51895 n. 350.

A/3) - SULLA DECADENZA DI OGNI RISERVA E/O RICHIESTA DELLE IMPRESE PER LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLO STATO FINALE:" sul punto la Provincia eccipisce la mancata presentazione del Curatore Fallimentare della Edilter, seppure regolarmente invitato, alla sottoscrizione del conto finale.

Ed ancora, la Provincia di Benevento, nella comparsa di costituzione e risposta : "RELATIVAMENTE ALLE RISERVE N. 2 E 3: ... sono da considerare inammissibili per la improcedibilità delle stesse atteso che queste non sono state mai iscritte né nel registro di contabilità, né nello stato finale, e quindi da dichiarare tardive per decadenza". -

Infine, la Provincia di Benevento nella comparsa di costituzione e risposta, formula apposita :

"domanda riconvenzionale"

Ed infatti, risulta dagli atti di causa, che al raggruppamento temporaneo di imprese facenti capo alla soc. coop. Edilter a r.l., sono stati corrisposti dalla Amministrazione appaltante, importi di gran lunga superiori a quelli spettanti per i lavori effettuati, con la conseguenza che non essendo stati più completati i lavori l'impresa ha ricevuto la somma di L. 517.946.436, oltre IVA al 4%, pari a L. 20.717.857, in eccesso rispetto a quello spettante per le opere realizzate, motivo per cui, a parte come detto, la circostanza che questo implica la esclusione automatica della revisione prezzi, detto importo deve essere restituito dalla Edilter soc. coop. A r.l., e dalle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese, ricorrenti nel presente procedimento, per cui, in questa sede, sin da ora, si spiega formale domanda riconvenzionale per la restituzione degli importi oltre interessi e rivalutazione monetaria nei confronti di



tutte le imprese ricorrenti in solido, ovvero nei confronti di ognuna per quanto di ragione e responsabilità”.

Quindi la Provincia di Benevento rassegnava le seguenti conclusioni :

1) perché questo Onorevole Collegio Arbitrale voglia rigettare ogni richiesta economica e non, avanzata dalla ricorrente Edilter soc. coop. a rl in fallimento e dalle imprese facenti capo al raggruppamento temporaneo di imprese - Soc. Ing. Camillo Porzio srl, Ecosannio srl, Area srl, Co.Ma.Pre. srl - con i quesiti posti ai capi n. 1, 2, 3 e 4 (pag. 11) della domanda di arbitro notificata in data 6/11/98, per i motivi di cui in narrativa e che si abbiano qui integralmente richiamati e trascritti (inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità oltre che intempestività della domanda ed infondatezza della stessa in fatto ed in diritto);

2) perché l'Onorevole Collegio Arbitrale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, voglia decidere sui seguenti quesiti:

2/1) dica il Collegio se la Edilter Soc. Coop. arl in fallimento e le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese, appaltatrici dei lavori di cui al richiamato contratto, siano tenute alla restituzione in favore dell'Amministrazione committente della somma di L. 517.946.436 oltre IVA al 4% versata in eccesso sui lavori di cui al contratto di appalto effettivamente eseguiti;

2/2) Dica il Collegio se la Edilter soc. coop. a rl in fallimento e le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, soc. Ing. Camillo Porzio srl, Ecosannio srl, Area srl, Co.Ma.Pre. srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., siano tenuti

solidalmente tra di loro, ovvero ognuno per quanto di ragione e responsabilità alla restituzione, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, della somma di L. 517.946.436, oltre IVA al 4%;

2/3) Dica il Collegio se la Edilter soc. coop. a r.l. in fallimento e le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, soc. Ing. Camillo Porzio srl, Ecosannio srl, Area srl, Co.Ma.Pre. srl se, sulla suddetta somma, siano tenute a pagare anche gli interessi e la rivalutazione monetaria ne determini l'ammontare e la decorrenza, e pronunci in conformità condannando le ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione e responsabilità, al pagamento degli stessi;

2/4) Dica il Collegio se tutte le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di giudizio debbano cadere a carico delle imprese ricorrenti Edilter soc. coop. a rl in fallimento e le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, soc. Ing. Camillo Porzio srl, Ecosannio srl, Area srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione e responsabilità, e pronunci in conformità condannandole al pagamento delle stesse.

In data 22 settembre 2000, la Edilter provvedeva al deposito della memoria relativamente alla quale merita di essere riportata la relazione in ordine a :

Il mancato collaudo.

Il grave comportamento omissivo dell'Amministrazione trova ulteriore conferma nella mancata collaudazione delle opere che doveva venire entro sei mesi dalla emissione del conto finale.

Per tale motivo l'impresa ha diritto a ricevere il ristoro di tutti i danni e maggiori oneri conseguenti il mancato collaudo, per il riconoscimento dei quali si formula la seguente riserva n. 4.

1. Rimborso per mancato utile

... 2. Rimborso per i maggiori oneri relativi alla ripetizione delle pratiche espropriative.

... 3. Rimborso per i maggiori oneri sostenuti a causa delle spese di Commissioni Esaminatrici.

... 4. Rimborso maggiori oneri per il mancato collaudo.

... a) Rimborso maggiori oneri subiti per spese generali di cantiere

... b) Rimborso maggiori oneri per spese generali di sede

... c) Rimborso per spese fideiussorie

... d) Manutenzione

... Il totale della riserva n. 4 è pertanto pari a Lit. 1.758.837.705".

Infine l'A.T.I. istante - nella I memoria - precisa ulteriormente i seguenti

QUESITI

= Dica il Collegio se siano dovuti, previa disapplicazione - ove necessario - della delibera di Giunta Provinciale n. 1296 del 28/7/98, alle imprese appaltatrici dei lavori di cui in oggetto tutti i maggiori oneri e danni quantificati con le riserve nn. 1, 2, 3 in L. 7.709.174.505), e pronunci in conformità condannando l'A.P. di Benevento al pagamento della predetta somma ovvero di quella che risulterà in corso di giudizio;

= Dica il Collegio se siano dovuti tutti i maggiori danni conseguenti allo illegittimo comportamento dell'Amministrazione Provinciale di Benevento così come esposto in narrativa, di cui alla riserva n. 4, e pronunci in conformità condannando la convenuta Amministrazione



al pagamento dell'importo di L. 1.758.837.705, ovvero di quella che risulterà in corso di giudizio;

= Dica il Collegio se tutte le somme di cui alla riserva n. 4, e pronunci in conformità condannando la convenuta Amministrazione al pagamento dell'importo di L. 1.758.837.705 ovvero di quella che risulterà in corso di giudizio;

= Dica il Collegio se tutte le somme di cui all'ATI risulterà essere creditrice nei confronti dell'Amministrazione Provinciale debbano essere opposte in compensazione a qualsiasi credito risultasse nel corso di giudizio in favore dell'ente, con conseguenziale estinzione e salvo l'eventuale in più a favore dell'ATI, e pronunci in conformità;

= Dica il Collegio se su tutte le somme risultanti dovute nel corso del giudizio debbano essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, ne determini l'ammontare e la decorrenza, e pronunci in conformità condannando l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento degli stessi;

= Dica il Collegio se tutte le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese di giudizio debbano cedere a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e pronunci in conformità condannando in conseguenza la convenuta Amministrazione al pagamento delle stesse.

C. Con ordinanza Presidenziale n. 1 del 13 ottobre 2000, a seguito dell'istanza del procuratore costituito della Edilter, era disposto :

"1) il differimento del termine per il deposito delle memori di replica, fissato per il giorno 16 ottobre '00 al giorno 23 ottobre '00;

2) il differimento della prima udienza, fissata per il giorno 23 ottobre 2000 alle ore 16.00, per il giorno 6 novembre 2000 alle ore 19.00".

D. In ogni caso, il 5 ottobre 2000 era depositata la memoria di replica della Provincia di Benevento in cui la medesima convenuta

ribadiva quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e, relativamente alla riserva n. 4 formulata dall'A.T.I. nella I° memoria, eccepiiva che trattavasi di: "riserva mai iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale, decaduta".

E. Il successivo 23 ottobre 2001 avveniva il deposito della II memoria della Cooperativa Edilter, memoria in cui la medesima istante contestava puntualmente tutto quanto dedotto e richiesto dall'Amministrazione Provinciale in sede di comparsa di costituzione.

Con ordinanza Presidenziale n. 2 del 2 novembre 2000 era disposto il rinvio della prima udienza, fissata per il giorno 6 novembre 2000 alle ore 19, al giorno 27 novembre 2000 alle ore 18.00.

F. A seguito della predetta udienza, in cui avveniva la discussione dei procuratori delle parti, il Collegio Arbitrale, con ordinanza n. 2 del 18 dicembre 2000, :

"DISPONE

ammetersi consulenza tecnica di ufficio, su concorde richiesta delle parti, designando quale CTU il prof. ing. Filippo De Rossi con studio in Napoli alla via del Marzano tel. 081/5752180, assegnando al predetto CTU i seguenti quesiti :

QUESITO n. 1

Descriva il CTU lo sviluppo dei lavori con particolare riferimento al loro andamento in connessione con le ordinanze di sospensione lavori ripresa lavori versate in atti;

QUESITO n. 2

Descriva il CTU le cause di sospensione lavori così come evincibili dalle risultanze documentali e ne accerti gli effetti con riferimento allo sviluppo teorico dei lavori;

QUESITO n. 3

Descriva il CTU sulla scorta degli atti contabili le riserve apposte in atti dall'ATI appaltatrice, nel contempo individuando, soprattutto con riferimento alle riserve nn. 1 e 2, gli oneri generali di impresa secondo Cap. Gen. LL.PP., Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto d'Appalto, precisandone la conformazione con riferimento alle attrezzature, al personale ed alle spese generali, precisandone l'ammontare presunto su base mensile proporzionato al teorico e regolare andamento della commessa.

QUESITO n. 4

Proceda il CTU alla descrizione della disciplina contrattuale dei pagamenti in anticipazione e, sulla scorta degli atti contabili, dei SAL e dei mandati di pagamento, proceda alla quantificazione degli interessi eventualmente dovuti all'ATI appaltatrice e dalla stessa richiesti con la riserva n. 3 in atti.

QUESITO n. 5

Descriva il CTU lo stato dei lavori e del cantiere all'atto della risoluzione del contratto, descrivendo e quantificando altresì gli oneri in via astratta gravanti sull'ATI appaltatrice per effetto della disposta risoluzione - sulla scorta delle richieste contenute nella riserva n. 4 in atti.

QUESITO N.6

Accerti il CTU e computi il valore delle opere eseguite secondo contratto e contabilità, eventualmente individuando le maggiori somme alla stessa corrisposte in anticipazione all'ATI appaltatrice.

FISSA

L'udienza del giorno 8 gennaio 2001 ore 16.00 per l'affidamento dell'incarico al consulente, sin d'ora delegando il Presidente a tale incumbente presso la sede del Collegio Arbitrale,



... DISPONE

prorogarsi di giorni 180 (centottanta) il termine di pronunciamento del lodo arbitrale ai sensi e per l'effetto dell'art. 820 cpc"

G. Come da verbale in atti, in data 8 gennaio era affidato l'incarico al C.T.U.

Con ordinanza Collegiale n. 3 del 12 marzo 2001 il Collegio, a seguito dell'istanza del C.T.U. del 22 febbraio 2001 :

"ORDINA

Alle parti di consegnare al CTU o presso la sede del Collegio Arbitrale, entro e non oltre 10 gg. dalla trasmissione della presente, la seguente documentazione:

- 1) atti della Commissione di Collaudo;
- 2) Collaudo delle opere eseguite dall'ATI Edilter - Ing. Porzio Srl - Area srl - Ecosannio Srl - COMAPRE SpA come disposto dalla delibera della Giunta Provinciale di Benevento n. 1296 del 28.7.98;
- 3) Riservata del Direttore dei lavori e della Commissione di Collaudo sulle riserve".

H. Nel termine previsto era depositata la Consulenza Tecnica di Ufficio.-

I. Con ordinanza Presidenziale n. 4 del 17 aprile 2001, il Presidente del Collegio :

"Vista la C.T.U. e gli allegati alla stessa tempestivamente depositati dal Consulente di Ufficio.

Tutto ciò premesso, il Presidente del Collegio Arbitrale

DISPONE

Di assegnare alle parti i seguenti termini:

fino al 10 maggio 2001 per il deposito delle memorie anche istruttorie;

- fino al 21 maggio 2001 per il deposito delle memorie di replica”.

L. Il 10 maggio 2001 avveniva il deposito delle memorie anche istruttorie della Edilter e della Provincia di Benevento.

Con precisione, la Edilter depositava sia la III memoria che apposite note redatte dal consulente di parte.

Nella memoria la Edilter contestava le conclusioni della C.T.U. relativamente al:

“mancato riconoscimento degli oneri e danni relativi al periodo di sospensione parziale del 25/07/91 (riserva n. 1)”.

In particolare, la ricorrente sostiene che:

“Il CTU ritiene, erroneamente, che per la sospensione parziale ordinata in data 25/07/91 “... nessun risarcimento o indennizzo è dovuto per il periodo fino al due gennaio 1992” (pag. 86 CTU), in quanto l’A.T.I. non avrebbe proposto riserve fino a quella data e, in qualche modo si sarebbe resa corresponsabile dell’anomalo andamento”

Ritiene, infatti, la Edilter che: “come conferma lo stesso consulente d’ufficio, l’unico vero motivo delle sospensioni parziali e totali, sintomo di quella che poi si è dimostrata la sostanziale ineseguibilità dell’opera, era la mancata valutazione, che avrebbe dovuto essere stata fatta prima della consegna dei lavori, in ordine alla ubicazione delle opere da eseguire ed alla adesione al progetto dei Comuni interessati dall’appalto.

... Risulta chiaro, quindi, che rispetto alla grave imprevisione Progettuale, riconosciuta anche dall’Ingegnere capo dei lavori nella nota del 23 dicembre 1994 (v. CTU pag. 60 e ss.), la presunta corresponsabilità dell’impresa, qualora fosse dimostrata, sarebbe comunque del tutto ininfluyente ai fini della illegittimità della sospensione e della conseguente riconoscibilità dei danni ed oneri a

favore dell'appaltatore. Nel caso di specie infatti non si verte in tema di anomalo andamento dell'appalto, bensì di interruzione, parziale e totale, dei lavori.

Di qui il diritto al risarcimento per tutto il periodo decorrente dalla sospensione parziale alla ripresa dei lavori del 13/09/93, data in cui l'ATI ha formulato tempestivamente la propria riserva".

Ancora la Edilter, nella memoria in esame, compie delle annotazioni, relativamente a quanto dedotto dal C.T.U. :

"b) Sul criterio di computo degli oneri e danni riconoscibili all'impresa per le riserve iscritte.

... b.1) Sull'importo dei lavori.

... b.2) Sull'ammortamento di attrezzature e macchinari.

... b.3) Sugli oneri fideiussori e di cantiere.

... b.4) Sugli interessi per ritardato pagamento".

La Provincia di Benevento, nella memoria depositata il 10 maggio 2001 ribadiva le proprie difese ed insisteva per l'accogli-
mento della spiegata riconvenzionale.

M. Il successivo 21 maggio erano depositate le memorie difensive e di replica sia della Edilter che della Provincia di Benevento.

N. In data 11 giugno 2001 si è svolta l'udienza arbitrale in cui -
come da verbale in atti - :

" I procuratori delle parti dichiarano di aver ricevuto regolarmente le memorie e i documenti che compongono il procedimento arbitrale.

I procuratori delle parti discutono ampiamente la causa.

Di comune accordo gli Avv.ti Allodi e Chiusolo chiedono al Collegio un termine per il deposito di note conclusive e riepilogative, sin d'ora dichiarando di rinunciare espressamente ad eventuali repliche e nuova trattazione orale.



Il Collegio assegna un termine sino al 21/6/2001 per il deposito delle suddette note".

O. Il successivo 21 giugno 2001 è stata versata in atti la V memoria della Edilter, memoria con cui la medesima istante ribadisce ulteriormente le questioni principali e, in particolare :

" 1) Sulla riserva n. 1

La riserva n. 1 riguarda la sospensione dei lavori, prima parziale dal 25/ 7/91, poi totale dal 3/1/92 al 13/9/93, a causa della quale l'ATI ha chiesto il risarcimento di tutti i danni ed oneri patiti.

Sul punto, deve ribadirsi che nessuno riflesso hanno, in merito alla evidente illegittimità della sospensione, presunti ritardi dell'impresa nell'esecuzione della parte di lavori realizzabile.

E questo non solo perché, come risulta chiaramente dagli atti e dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella CTU, unico motivo della sospensione era la ineseguibilità del progetto di gara, ma anche perché il ritardo, comunque non provato ed inesistente, nulla toglie al fatto che i lavori dovevano essere sospesi per l'indicata carenza progettuale.

D'altra parte come più volte sottolineato oggetto delle richieste dell'appaltatore non è l'anomalo andamento dei lavori bensì il periodo di inattività, parziale e totale del cantiere.

B) Sui conteggi degli oneri riconoscibili all'impresa riferiti ai 4/5 dell'importo contrattuale.

Il Prof. De Rossi ha effettuato tutti i suoi calcoli ponendo a base degli stessi i 4/5 dell'importo contrattuale e non, così come avrebbe dovuto, l'intero ammontare dei lavori.

Sul punto deve rilevarsi che il consulente non spiega quale sia il motivo di detta riduzione, atteso che l'importo contrattuale, come

5.- al fatto che le risultanze del collaudo sono state tempestivamente contestate con nota del 29/7/98, prima della scadenza del termine fissato dall'Ingegnere capo, e che, di fronte al rifiuto di correggere lo stato finale, con atto stragiudiziale del 6/8/98, le imprese hanno reiterato le riserve già iscritte e formulato ulteriori richieste.

P. Il successivo 16 luglio 2001 perveniva presso la sede del Collegio arbitrale dichiarazione congiunta, delle parti, di proroga volontaria del termine per il pronunciamento del lodo arbitrale sino a tutto il 15 novembre 2001.

Pertanto, con Ordinanza Collegiale n. 4 del 16 luglio 2001, il Collegio :

"Esaminata la dichiarazione congiunta di proroga volontaria dei termini di pronunciamento del lodo arbitrale pervenuta in data 16.7.2001 e resa in data 27.6.2001 dal dirigente del servizio legale dell'Amministrazione Provinciale;

Ritenuto che, ai fini della decisione nel merito della controversia, appaia necessario e opportuno richiedere alcuni chiarimenti/delucidazioni alla consulenza peritale in esame;

tutto ciò premesso e considerato il Collegio arbitrale, all'esito della Camera di Consiglio del 25.6.2001, ferme ed impregiudicate le questioni preliminari di rito e di merito in atti,

DISPONE

Ammettersi supplemento di CTU, confermando la designazione del consulente nella persona del prof. ing. Filippo de Rossi, affinché lo stesso proceda ad ulteriore integrazione della propria relazione rispondendo sui seguenti quesiti:

proceda il CTU alle valutazioni della riserva n. 1 per il periodo 25.7.91 - 20.1.92;

Provinciale di Benevento - di seguito solo Provincia -.


I A mezzo dei quesiti precisati con l'atto introduttivo del 23 ottobre 1998 e successiva memoria del 22 settembre 2000, EDILTER richiede preliminarmente la disapplicazione, ove necessario, della delibera di G.P. 1296 del 28 luglio 1998 con conseguente - ed anche indipendente - accoglimento delle pretese risarcitorie di cui alle riserve nn. 1, 2 e 3 già inserite in contabilità.

Con separato quesito n. 2 richiede, altresì, pretesi danni per mancato collaudo delle opere realizzate (cosiddetta riserva n. 4) oltre ad oneri accessori come di consueto.-

A tali pretese si è opposta *ad initio* la Provincia assumendo la decadenza dalla riserva n. 1 della EDILTER per mancata riproposizione della stessa in sede di conto finale, assumendo altresì l'improponibilità delle riserve nn. 2 e 3 in quanto mai inserite nel registro di contabilità; assumendo infine, sempre in via preliminare, l'iammissibilità del procedimento di bonario componimento ex artt. 31 *bis* e 32 legge 109/94.-

II La richiesta di disapplicazione della delibera di G.P. n. 1296 del 28 luglio 1998 è infondata - ad avviso del Collegio - e, in ogni caso, non impedisce la trattazione delle pretese risarcitorie di cui alle riserve sopra citate.-

In materia di esecuzione di Lavori Pubblici il fallimento dello appaltatore costituisce evidentemente causa di risoluzione del contratto di appalto in sé considerato stante il rapporto fiduciario e l'evidenza pubblica a mezzo dei quali si è pervenuti all'affidamento della commessa. Sul punto, del resto, le parti ricorrenti non hanno controdedotto alcunchè soprattutto con riferimento alla teorica prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa da parte della Curatela Fallimentare, unico elemento questo che avrebbe potuto -



A



risoluzione in piena conformità con il descritto dettato normativo.-

Tale preliminare precisazione non incide, evidentemente, sulle rispettive pretese risarcitorie maturate a tutto il luglio '98 e, con riferimento alle quali, il Collegio ben potrà procedere alla valutazione nel merito delle medesime.-

Per completezza espositiva del presente capo deve infatti sottolinearsi come la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto del luglio '98, ed a ben vedere la stessa sentenza di fallimento della EDILTER del 18.12.1996, intervenivano entrambe a lavori ampiamente sospesi, cosicché lo stato di insolvenza attestato dalla pronuncia fallimentare e la conseguente risoluzione del contratto di appalto, non possono evidentemente essere collegati in alcun modo alle cause effettive di sospensione dei lavori, così come desumibili dagli atti e sulle quali *infra*, né tanto meno la teorica ritardata esecuzione della commessa astrattamente imputabile all'intervenuto fallimento ha in qualche modo impedito l'ultimazione delle opere che, invece, sono state interrotte - come è pacifico fra le parti - dalla Provincia sino al maggio 1994. Ma senza segnalare ulteriormente che la stessa Provincia ha impiegato oltre 18 mesi (da dicembre 1996/luglio 1998) per valutare il da farsi in ordine all'intervenuto fallimento della capogruppo dell'ATI affidataria, tempo questo che evidentemente non può essere "imputato" alla attuale ricorrente.-

Handwritten marks including a large 'M' and a signature-like scribble.

Concludendo sul punto la domanda di inefficacia/disapplicazione della risoluzione del contratto deliberata addì 28 luglio '98 alla Provincia deve ritenersi infondata così come formulata dalla EDILTER : tale infondatezza non incide, però, sulla valutazione delle rispettive pretese risarcitorie scaturenti dall'esecuzione dell'appalto nei termini innanzi descritti.-

III Le riserve inserite in contabilità da EDILTER, ed in questa sede arbitrale azionate a titolo risarcitorio, sono contrastate dalla Provincia con la preliminare eccezione di decadenza ex art. 64 del Regolamento LL.PP. del 1895 (eccezione formulata con peculiare riferimento alla riserva n. 1 sulla cui conformazione si tornerà *infra*).-

La descrizione dei fatti di causa è contenuta in parte narrativa ed il Collegio ritiene che dal concreto svolgimento degli eventi, così come descritti, si desuma la sostanziale infondatezza della eccezione.-

E' bene premettere che fino al maggio 1998 le mandanti della A.T.I.-EDILTER avevano in corso una corrispondenza con la Provincia per la prosecuzione dell'appalto. Nel breve volgere di poche settimane la situazione si modificava profondamente tant'è che, con nota 10.7.1998, l'Ing. Capo invitava l'EDILTER a prendere visione e firmare il conto finale (si noti bene di un lavoro sospeso da oltre tre anni !).-

La ricorrente, e per essa il suo Curatore - che aveva ricevuto la comunicazione dell'Ing. Capo solo in data 16.7.1998 - provvedeva a prendere visione del conto in data 24.7.98, a contestarne il contenuto con nota 29.7.98, a riformulare le proprie pretese in data 6.8.1998 (in quella sede era formulata la riserva n. 2 e la riserva n. 3 di cui *infra* e si era avviato il tentativo di bonario componimento di cui all'art. 31 bis cit.)-.

Non di meno, in data 28.7.98 la G.P. aveva già adottato il provvedimento di risoluzione e, a quella data, come evincibile in atti, la D.L. e l'Ing. Capo si erano già pronunciati negativamente sulla tempestività e sul merito delle riserve predette.-

Nella valutazione dell'eccezione il Collegio ritiene di dover fare

applicazione di un recente ed inequivoco precedente della Suprema Corte che, con sentenza n.1347 del 18/2/99 ha testualmente stabilito che *"In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350 del 1865, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte, una presunzione di accettazione del conto, che ha natura relativa, ed è, quindi, superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che un distacco temporale, anche di poche ore, tra la sottoscrizione del registro di contabilità generale e quella del conto finale, impedirebbe, come ritenuto dalla corte di merito, la possibilità di superare con una prova contraria la presunzione di accettazione)"* (Cass., sez. I, 18/2/99, n. 1347)

Nella valutazione del comportamento dell'appaltatore ed ai fini pertanto di "vincere" la presunzione di cui alla decadenza disposta dall'art. 64 cit., il Collegio ritiene che vi siano elementi necessari e sufficienti per ritenere inequivocabile la volontà dell'A.T.I. appaltatrice di sviluppare le predette riserve.

Ed invero :

1. Le trattative in atto a tutto il maggio '98 per l'utile prosecuzione del rapporto di appalto erano incentrate, anche e soprattutto, sulla Preliminare richiesta della Provincia di rinuncia - da parte delle imprese mandanti - alle pretese risarcitorie per i maggiori oneri maturati a tutto il maggio '98, con perfetta e reciproca consapevolezza della sussistenza di tali pretese risarcitorie;



2. La mancata appostazione in contabilità di tali pretese a tutto il maggio '98 scaturiva dalla pacifica circostanza che, essendo i lavori sospesi da oltre tre anni, il registro di contabilità ed il libretto delle misure non erano mai stati posti a disposizione dell'A.T.I. appaltatrice : non a caso la giurisprudenza prevalente ritiene che siffatte tipologie di riserve debbano essere formulate in calce al verbale di ripresa dei lavori quale primo atto susseguente alla sospensione (in termini vedasi Cass., I, 5/5/98 n. 4502)

3. La curatela della EDILTER - soc. coop. fallita in Bologna - non era nella giuridica disponibilità di procedere ad una rinuncia ai propri diritti, ed anche alle pretese risarcitorie scaturenti dalla illegittima e/o erronea esecuzione dell'appalto. Collegare al preteso comportamento omissivo del Curatore profili decadenziali - e dunque collegare a tale comportamento un atto di disponibilità di diritti di credito della massa - costituisce aperta violazione dei principi di cui agli artt. 25 e 31 R.D. 16.3.1942 n. 267, che vedono nella autorizzazione del Giudice Delegato al Fallimento l'atto autorizzativo preliminare alla disposizione di diritti da parte della Curatela.-

4. L'attribuzione alla EDILTER di un termine ridotto - 20 gg. in luogo dei 30 di prassi - per la verifica della contabilità e coltivazione delle riserve (termine ridotto alquanto singolare trattandosi di contabilità finale di un lavoro non eseguito, e dunque non di opere a consegnarsi e porsi in esercizio) ha visto quest'ultima ribadire con le note del 29.7 e del 6.8 le proprie pretese, a conferma della ovvia presunzione di voler coltivare tali domande risarcitorie.

5. L'inequivoca condotta della parte ricorrente trova del resto, quale suo corollario nell'ambito della ricostruzione della vicenda, nella condotta "arguta" e sicuramente non corretta della Provincia un

elemento particolarmente significativo : sia gli Organi Tecnici dei Lavori (D.L. ed Ingegnere Capo) sia la stessa G.P. si sono infatti pronunciati sulla pretesa decadenza ben prima che la stessa maturasse, ed addirittura hanno posto la contabilità finale del lavoro quale pacifica ed indiscussa base dell'atto risolutivo adottato in data 28.7.1998, ancor prima che scadesse il termine, già ridotto, assegnato per la verifica del conto finale.- Con l'ulteriore precisazione che il termine di 20 gg. assegnato per la verifica del conto finale non poteva non venire in scadenza che a decorrere dal giorno di ricezione della lettera raccomandata inviata dall'Ingegnere Capo e pervenuta in data 16 luglio 1998, con conseguente tempestività delle riportate comunicazioni dell'EDILTER sino a tutto 16.8.1998.

Dalla corrispondenza avviata dalla curatela alla Provincia in data 9/7/98-6/8/98 e, dunque, nel termine "breve" apposto dalla committente, era del resto perfettamente evincibile volontà e contenuto delle pretese risarcitorie dell'A.T.I. ricorrente, così dovendosi ritenere ampiamente e definitivamente superata la presunzione di decadenza ex art. 64 cit.

Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono il Collegio ritiene infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla Provincia nei termini che precedono (e dunque con riferimento alla pretesa non tempestiva conferma delle riserve in calce al conto finale), e conseguente tempestività delle riserve nn. 2 e 3 allegate alla citata corrispondenza in atti.-

IV


Nel procedere alla disamina della riserva n. 1 apposta in contabilità dalla EDILTER in data 13.6.1994 il Collegio deve, anche in questo caso, farsi carico dell'esame delle eccezioni preliminari


sollevate dalla Provincia.

1) Infondata è l'eccezione preliminare sollevata al capo A.1 della memoria 14.9.2000 in tema di pretesa accettazione della consegna frazionata dei lavori da parte della EDILTER. L'eccezione della convenuta si sviluppa con riferimento a richiami normativi e regolamentari che nulla hanno a che vedere con la fattispecie della consegna frazionata in sé considerata. - L'art. 337 della legge 2248/1865 disciplina, infatti, la consegna anticipata dei lavori rispetto alla stipulazione dei contratti ed alla loro esecutorietà : trattasi di fattispecie evidentemente diversa dall'ipotesi di consegna frazionata delle aree necessarie per l'esecuzione dello appalto.

Considerazioni analoghe devono essere sviluppate anche con riferimento all'art. 10 del R.D. 350/1895 ed allo stesso art. 13 C.S.A. invocato dalla Provincia : entrambe le disposizioni si riferiscono, infatti, all'ipotesi in cui le aree interessate dai lavori o la descrizione delle stesse richiedano un tempo rilevante e, pertanto, ne consentano la consegna a mezzo della stipula di successivi verbali. - Trattasi, all'evidenza, di fattispecie funzionalmente diverse dalla cd. consegna frazionata, che si ha allorché la diversa ripartizione dei lavori corrisponda ad un interesse specifico del committente o ad uno sviluppo progressivo del cantiere dei lavori (si pensi agli ampliamenti dei tratti autostradali), o ad una non possibile interruzione completa delle attività in corso sulle aree di cantiere o limitrofe alle stesse (si pensi ai lavori di ampliamento degli aeroporti e/o stazioni ferroviarie, che presuppongono la prosecuzione delle normali attività di trasporto).

Con l'ulteriore precisazione che le consegne frazionate,





allorquando contrattualmente convenute, si inseriscono di norma nel crono-programma dei lavori con conseguente individuazione di tempi e modi di consegna delle singole porzioni dell'opera : nel caso di specie, invece, la pretesa consegna frazionata scaturisce, in buona sostanza, solo ed unicamente dalla opposizione di alcuni Enti locali interessati e dalle esigenze variative dell'originario progetto in appalto, cause queste che evidentemente esulano dalle ipotesi di un accordo negoziale per una consegna frazionata delle aree e dei lavori.- Nulla di tutto questo si rinviene nel caso di specie, laddove le opere costituivano infrastrutture ex novo che interessavano aree nella astratta disponibilità della committente se, naturalmente, quest'ultima avesse attivato le relative procedure ablativo ritenendo altresì eseguibile l'originario progetto a base di appalto. Concludendo sul punto, ed anche alla luce dei verbali di consegna e del sostanziale progressivo sviluppo della commessa, il Collegio ritiene che non vi sia stata - nel caso di specie - né una espressa pattuizione di consegna frazionata delle aree di cantiere né, in concreto, una indicazione di consegna frazionata in sede di stesura dei verbali nei termini predetti, tale da potersi configurare la pretesa decadenza eccepita dalla Provincia di Benevento. Il tutto sottacendo che la giurisprudenza ed i principi evocati dalla resistente Provincia si riferiscono alle decadenze dell'appaltatore dalle eccezioni e riserve inerenti lo stato dei luoghi, e come tali necessariamente da formularsi in calce ai verbali di consegna delle aree.

- 2) Fondata è - invece - l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente Provincia al capo A/2 della memoria del 14.9.2000 e successivamente sviluppata in corso di causa.

Fermo restando quanto osservato e descritto in parte narrativa sullo sviluppo della commessa, risponde al vero la prestata acquiescenza della EDILTER alle sospensioni di cui ai verbali 25.7.91 e 2.1.92 nei termini ivi descritti. Ed infatti è assolutamente pacifico in atti che la EDILTER abbia formulato la sua prima riserva in data 13.9.93 all'atto della ripresa dei lavori scaturente dalla delibera di G.P. 25.2.93 e susseguente delibera della Giunta Regionale 20.7.93 : tale riserva è stata poi specificata ed ampliata in data 13.6.94 in corrispondenza con la redazione del terzo S.A.L. ed a mezzo della stessa la EDILTER richiedeva maggiori oneri, e dunque risarcimenti, a far data dalla consegna delle opere, quindi per l'intero periodo dell'appalto.

In argomento il C.T.U. ha correttamente ritenuto che *"... si deve preliminarmente notare che, a parere dello scrivente C.T.U., nessun risarcimento o indennizzo è dovuto per il periodo fino al 2.1.1992; in punto di diritto perché fino a quella data l'Impresa non iscrive riserve ed anzi sottoscrive documenti nei quali dichiara che <non solleva né solleverà alcuna riserva>, in punto di fatto perché dai documenti a disposizione essa appare corresponsabile dell'anomalo andamento non avendo posto tutta la necessaria diligenza per lo svolgimento delle attività affidatele, ed infatti i primi atti per l'ottenimento di autorizzazioni, etc., risultano successivi di almeno sei mesi dalla data di consegna lavori, lavori che effettivamente inizieranno il 22.4.1991 come testimoniato dal primo S.A.L. e, indirettamente, dalle richieste di sub-appalto per operazioni di sminamento, scavo successive alla fine di marzo del '91"* (relazione C.T.U., pagg. 86 e segg.).

Fermo restando quanto osservato dal C.T.U. in ordine alla sostanziale corresponsabilità di committente ed appaltatore

nell'ambito di un non esaltante avviamento della commessa, deve ribadirsi la fondatezza dell'eccezione di decadenza *in parte qua* della riserva n. 1 in relazione alle pretese avanzate per il periodo che va dalla consegna lavori a tutto il 2.1.1992.

Con riferimento a tale iniziale periodo lavorativo la EDILTER era consapevole della mancata completa consegna delle aree di cantiere così come era consapevole delle difficoltà intercorse ed intercorrenti con alcuni degli Enti locali interessati dalla esecuzione dei lavori (vedasi corrispondenza in atti con i comuni di Limatola, Dugenta, Durazzano e Sant'Agata de' Goti) e non proponeva alcuna riserva in contabilità: la stessa appaltatrice dava luogo ad una richiesta di proroga di gg. 150 del termine di ultimazione, richiesta accolta dalla Provincia con Delibera di G.P. del 5.8.91 logicamente subordinata alla rinuncia da parte di EDILTER dei maggiori oneri maturati in ragione della protrazione del periodo di esecuzione delle opere. L'eccezione di decadenza deve essere pertanto accolta nei termini che precedono.

3) Risolte nei termini che precedono le eccezioni preliminari, passiamo all'esame delle riserve.

Con la riserva n. 1, sviluppata nel giugno 1994, e con la successiva riserva n. 2 del luglio/agosto 1998 l'Impresa richiede i danni scaturenti dall'anomalo andamento dei lavori di cui è causa, danni quantificati in £. 7.097.603.494.

La pretesa si compone da:

- a - rimborso maggiori oneri per limitato utilizzo dei macchinari e delle attrezzature;
- b - rimborso maggiori oneri per spese generali e di cantiere;
- c - rimborso maggiori oneri per spese generali di sede;



- d - oneri imprevisti ed imprevedibili;
- e - rimborso maggiori oneri per manutenzione opere;
- f - indennizzo per mancata disponibilità delle somme dovute quale rata saldo lavori;
- g - indennizzo per mancato conseguimento dell'utile;
- h - interessi per ritardato pagamento delle somme di rate di acconto;
- i - danni e maggiori oneri subiti e subendi al 30.7.98.

La pretesa dell'Impresa si collega, come del resto è evincibile dall'ampia narrativa che precede, all'anomalo andamento dei lavori ed alle sospensioni che ne hanno caratterizzato lo sviluppo.

Con riferimento ai fatti di causa si possono enucleare una serie di concause impeditive del regolare svolgimento dell'opera così riassumibili :

1. contrasto con il Comune di Limatola in ordine alla allocazione delle opere incidenti nel territorio del predetto Ente;
2. opposizione all'esecuzione delle predette opere anche da parte dei Comuni di Durazzano e Sant'Agata de' Goti;
3. sostanziale adesione della P.A. committente alle richieste variative dei predetti Enti con elaborazione di perizia variativa;
4. parere negativo del Ministero Ambiente del 6.2-25.8.1994 in ordine alle opere così come oggetto della perizia di variante;
5. parere negativo conclusivo del giugno 1994 del Comune di Limatola sulle opere in questione.

La suddetta elencazione di cause ostative al normale svolgimento dei lavori trova ampio ed adeguato conforto nella copiosa corrispondenza in atti e nella stessa relazione peritale che individua tali fattispecie gli elementi di rallentamento/sospensione dei lavori.

Nella qualificazione di tali fattispecie, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del C.T.U., del resto già anticipate dalla semplice esposizione narrativa dei fatti.

Si desume, infatti, sia dagli elaborati posti a base degli atti, sia dal successivo sviluppo dell'appalto, come le opere in questione, così come progettate dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, fossero destinate ad incidere profondamente sui territori degli Enti Locali interessati dal disinquinamento del fiume Isclero : in queste condizioni è - altresì - evidente la necessità di una preliminare intesa fra Enti Locali (Comuni e Provincia) sull'allocazione e tipologia delle opere a farsi, sulla falsariga di quanto previsto e disciplinato dall'art. 81 D.P.R. 616/77 per le opere statali.

Omettere la preventiva acquisizione dei pareri degli Enti locali interessati ha comportato, come poi di fatto accaduto, un confronto in termini oppositivi con tali Enti in corso di esecuzione dell'opera : la stessa Provincia ha peraltro ritenuto di accogliere almeno in parte le osservazioni dei predetti Enti, così procedendo in un'attività progettuale variativa dell'originario progetto ed originario tracciato, attività progettuale che non ha potuto che incidere negativamente sul normale andamento dei lavori, sino a paralizzarlo definitivamente per effetto dei pareri negativi del Ministero Ambiente e del Comune di Limatola.

Ricostruita in siffatti termini la vicenda - e dunque con sostanziale esclusione di ogni e qualsivoglia riferimento al parziale finanziamento dell'opera che, ad avviso del Collegio, non ha di fatto inciso sul corretto sviluppo dei lavori non essendosi peraltro neanche esaurita la prima tranche di opere finanziate - appare evidente come le cause dell'anomalo andamento prima, e della sospensione dei lavori poi, siano ascrivibili unicamente alla



committente Provincia : quest'ultima, in esecuzione del generale obbligo di verifica dello stato dei luoghi ed acquisizione preventiva degli elementi necessari a rendere esecutivo il progetto a base di appalto ex art. 5 R.D. 350/1895, avrebbe dovuto necessariamente acquisire il concordamento/parere favorevole degli Enti interessati in sede di progettazione dell'opera, e dunque ben anteriormente all'affidamento in appalto dell'opera stessa.

Del resto la stessa condotta successiva della Provincia, e cioè variativa dell'originaria progettazione al fine di venire incontro alle osservazioni dei Comuni interessati, conferma una volta di più, e con riferimento al rapporto con l'appaltatore, come nulla sia in concreto ascrivibile a quest'ultimo in relazione all'anomalo andamento nonché alla successiva sospensione delle opere oggetto di appalto.

Il tralascio riferimento, fra gli oneri dell'appaltatore contenuti nel C.S.A., alla necessità di acquisire i visti e le autorizzazioni alla esecuzione dell'opera non può infatti essere individuato quale esimente dalla descritta responsabilità della committente Provincia di Benevento : nel caso di specie non è a trattarsi, infatti, dei normali visti ed autorizzazioni necessari per il naturale sviluppo dei lavori, bensì in maniera assai più rilevante delle opposizioni dei comuni interessati alla collocazione di impianti di disinquinamento sul proprio territorio, fattispecie questa che attiene ad un preliminare concordamento dell'attività progettuale dell'opera in questione, che era invece evidentemente mancato nella fase preliminare dell'appalto e che era di indiscussa competenza della Provincia.- Quest'ultima, peraltro, avrebbe potuto attivare in corso di appalto il meccanismo procedimentale della conferenza di servizi introdotto dagli artt. 14 e segg. L. 142/90, fattispecie questa che




avrebbe quanto meno consentito un confronto stringato con gli enti locali interessati sull'eseguibilità dell'opera, con evidente riduzione dei termini di durata dell'anomalo andamento dei lavori e della stessa successiva sospensione definitiva degli stessi (tale meccanismo a ben vedere è stato attivato nel mag./94, ma ha condotto solo alla formalizzazione delle opposizioni dei Comuni interessati).

La ricostruzione così effettuata dei fatti di causa e, in particolare, del periodo più rilevante ai fini della valutazione delle pretese risarcitorie della EDILTER non è sostanzialmente contraddetta dalla convenuta Provincia. Quest'ultima si sofferma sia nelle note del proprio difensore che nella relazione del proprio C.T.P. alla prima fase di esecuzione dei lavori, quella cioè conclusasi con la sospensione dei lavori del 2.1.1992, fase nella quale la relazione del C.T.U. incaricato ha correttamente stabilito la sussistenza di elementi di responsabilità a carico di entrambe le parti - ferma restando la decadenza di cui sopra dalle riserve per il periodo in questione.

Nulla è detto, invece, con riferimento al periodo intercorrente dal 2.1.92 alla risoluzione del contratto intercorso nel luglio 1998, periodo nel quale il normale svolgimento dei lavori è stato impedito quasi esclusivamente dai descritti elementi di contrasto con gli enti locali prima, e con lo stesso Ministero dell'Ambiente poi.

In questa prospettiva si evidenzia ulteriormente quanto già osservato nei capi che precedono in ordine alla sostanziale irrilevanza del sopravvenuto fallimento della EDILTER rispetto alle cause impeditive del regolare svolgimento dei lavori.

In altri termini deve ribadirsi che se il fallimento della capogruppo mandataria costituisce causa di risoluzione del



contratto di appalto, dal quale il committente si può svincolare anche e soprattutto per la evidenza pubblica della commessa e per il carattere fiduciario del rapporto con l'appaltatore, nel caso di specie tale fallimento non ha costituito però elemento di ritardo e/o di illegittima interruzione dei lavori dal momento che, nel dicembre 1996, allorquando è sopravvenuto il fallimento della mandataria, i lavori erano già sospesi dal 18.5.1994, e dunque da oltre un biennio.

Tanto meno allo stato degli atti la Provincia ha in alcun modo comprovato e/o dedotto in ordine ad una teorica eseguibilità delle opere a far data dal gennaio 1997, eseguibilità che sarebbe stata impedita dal richiamato fallimento EDILTER.

Il Collegio ritiene pertanto di poter escludere la responsabilità della EDILTER sia con riferimento alle cause di sospensione lavori che a far data dal 2.1.1992 hanno interrotto la commessa, sia con riferimento alle cause che, più in generale, ne hanno prodotto un anomalo andamento : deve altresì escludersi che il sopravvenuto fallimento EDILTER costituisca causa del mancato completamento dell'opera.

Per converso, e sempre a far data dal 2.1.1992, deve ascriversi al colpevole comportamento della Provincia convenuta il mancato completamento dell'opera : con la precisazione che le stesse cause di sospensione lavori di volta in volta evidenziate negli ordini di servizio degli organi tecnici sono tutte ascrivibili a variazioni progettuali richieste dagli enti locali interessati mai interpellati nella fase di progettazione dell'opera.

Ne scaturisce altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 30 D.P.R. 1063/62, così come evocato nelle difese della committente, dal momento che in presenza di sospensioni lavori sicuramente illegittime per tutto quanto sin qui descritto non era ascrivibile in

capo all'appaltatore un onere di domanda di risoluzione dell'appalto di cui è causa.

V

Sempre in via preliminare devono ritenersi infondate le eccezioni formulate dalla difesa della Provincia di Benevento in relazione alle riserve contraddistinte con i nn. 2 e 3, specificandosi che con la riserva n. 2 EDILTER effettua uno sviluppo della riserva n. 1 - relativa all'anomalo andamento dei lavori al 18.5.1994 - sino a tutto il 28.7.98, termine di risoluzione del rapporto.

Con la riserva n. 3 EDILTER richiede interessi per ritardati pagamenti di alcuni certificati di lavori e ritardata contabilizzazione di lavori e revisione prezzi.

Anche in questo caso l'eccezione è infondata.

Fermo restando quanto sopra osservato sulla tempestività delle doglianze sviluppate da EDILTER fra il 29.7.98 ed il 6.8.98 in relazione al conto finale alla stessa EDILTER comunicato dalla D.L. fra il 10 ed il 16 luglio 1998, deve altresì osservarsi come priva di qualsivoglia fondamento sia l'eccezione formulata dalla Provincia di inammissibilità delle riserve predette per non essere state ritualmente apposte nei registri di contabilità.

Essendo i lavori sospesi a far data dal 18.5.1994 non sussisteva alcuna contabilità aggiornata degli stessi, né tantomeno l'Impresa appaltatrice avrebbe potuto accedere ai registri contabili non essendo in corso né allibrature/misurazioni, né emanazione
- S.A.L..

In queste condizioni la giurisprudenza prevalente ha concordemente ritenuto che gli oneri maturati per illegittima sospensione dei lavori debbano essere richiesti a mezzo di riserva da apporsi in calce al verbale di ripresa dei lavori, cioè nel primo



atto/documento dell'appalto successivo al periodo di interruzione, ed all'esito del quale l'appaltatore acquisisce contezza del danno subito (e non all'atto della sospensione lavori, così come prefigurato dal C.T.P. di parte convenuta anche nelle proprie relazioni riservate alla Provincia di Benevento).

E' evidente, altresì, che non essendovi mai stato nel caso di specie un verbale di ripresa dei lavori, correttamente tali riserve sono state avanzate all'atto della risoluzione del rapporto, e dunque unitamente al conto finale.

La giurisprudenza evocata a supporto delle proprie tesi dalla Provincia convenuta si riferisce del resto alle contestazioni di singole partite contabili (si pensi alla mancata applicazione di nuovi prezzi e/o alle contestazioni sulle quantità di un certo tipo di lavorazioni) riserve queste necessariamente da apporre in calce alle registrazioni in contabilità delle partite contestate : nel caso in esame nulla del genere si è invece verificato dal momento che le pretese risarcitorie avanzate sono per la gran parte contenute ed ascrivibili all'anomalo andamento dei lavori.

Per completezza espositiva deve altresì osservarsi come il maggior importo della riserva n. 3 - interessi per ritardati pagamenti dei certificati - rientra, ex L. 741/81, artt. 4 e segg., tra le richieste dell'appaltatore non rinunciabili e per le quali non si applica il regime delle riserve nulla essendo ogni pattuizione contraria (*"L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norma di legge, di capitolato speciale di appalto o di contratto viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve"*, art. 4 cit.).

Infondata è pertanto l'eccezione di decadenza sviluppata con

riferimento alle riserve nn. 2 e 3 della EDILTER.

VI

Le pretese risarcitorie azionate dalla EDILTER con il quesito n. 1 attengono, per quanto scaturisce dalle riserve n. 1 e 2 riportate in narrativa, ai maggiori oneri gravanti sull'A.T.I. appaltatrice per effetto di anomalo andamento dei lavori ed illegittima sospensione degli stessi.

Acclarata per quanto sopra osservato la non rilevanza del periodo intercorrente fra la data di consegna dei lavori - 17.5.90 - ed il 2.1.1992 (verbale di sospensione integrale dei lavori) il Collegio ritiene che la valutazione della pretesa risarcitoria vada effettuata con riferimento a tre distinti periodi sulla scorta di quanto del resto proposto dal C.T.U. e dalla stessa parte ricorrente :

- 2.1.1992 - 13.9.1993 : prima sospensione integrale dei lavori;
- 13.9.1993 - 18.5.1994 : periodo di ridotta produttività del cantiere;
- 19.5.1994 - 28.7.1998 : seconda sospensione integrale dei lavori.

Con riferimento a tali periodi, esclusa la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'A.T.I. appaltatrice sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve altresì osservarsi che compete all'Impresa - per giurisprudenza arbitrale e di legittimità costante - il danno scaturente dalla minore e/o cessata attività produttiva - e dunque dall'incremento percentuale degli oneri generali di Impresa - così come derivante da eventi ostativi dalla regolare condotta dei lavori non imputabili alla EDILTER medesima.

La ridotta produttività nel periodo è del resto comprovata, in maniera assolutamente inequivoca, dallo sviluppo contabile dei lavori.


Sulla scorta di tali premesse il Collegio ritiene che si debba procedere alla quantificazione dei danni scaturenti in capo

all'Impresa dai maggiori oneri assunti nei suddetti periodi, seguendo, con particolare riferimento agli oneri generali, i canoni di cui agli artt. 4 e segg. della L. 741/81 modificativi del Cap. Gen. LL.PP. n. 350/1895 nella misura ragguagliata al 15% del valore netto delle opere a farsi.-

Con riferimento invece agli oneri scaturenti dal fermo, e/o da ridotta produttività, di macchinari ed attrezzature, il Collegio ritiene di dover condividere l'operazione del C.T.U. che è addivenuto alla quantificazione del danno sulla scorta del D.Min. LL.PP. 11.12.1978 relativo alle tabelle delle quote di incidenza delle principali categorie di lavorazione : se infatti è vero che non vi sono peculiari annotazioni sul libro giornale dei lavori in ordine ai mezzi d'opera apportati in cantiere dalla EDILTER, è altresì vero che - proprio in ragione della descritta frammentazione di periodi di sospensione e periodi di ridotta produttività dei lavori in questione - non è a dubitarsi della effettiva disponibilità dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione delle opere in appalto in capo all'A.T.I. ricorrente.

Quest'ultima, allorché le è stata consentita una sia pur ridotta ripresa delle lavorazioni, si è sempre attivata in tal senso, comprovando così inequivocabilmente la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature per far fronte alla commessa : tanto meno risultano in atti da parte della D.L., e per essa della committente, contestazioni in ordine ad una ridotta produttività scaturente da eventuale mancanza di disponibilità di mezzi ed attrezzature da parte dell'appaltatore.

In queste condizioni il parametro prescelto dal C.T.U. nella determinazione dei maggiori oneri/danni per fermo attrezzature e macchinari appare pienamente condivisibile e del resto non soggetto



ad alcuna peculiare critica da parte del C.T.P.. di parte convenuta.

In ordine ai danni richiesti per prolungate manutenzioni delle opere realizzate, è da condividersi l'assunto del C.T.U. per il quale il ridotto sviluppo dei lavori lascia intendere, in mancanza di prova contraria evidentemente gravante sulla parte ricorrente, che di tali oneri di manutenzione non sussista alcun fondamento : l'esecuzione parziale delle opere fa ritenere del resto che alcuna peculiare manutenzione e/o vigilanza delle stesse sia in concreto venuta a far carico sulla EDILTER che si è limitata a subire, sotto questo profilo, le descritte inadempienze della P.A. committente.

In ordine al mancato utile, pure richiesto con le riserve in trattazione, lo stesso deve essere riconosciuto dal Collegio nei limiti della mancata disponibilità delle somme costituenti il teorico utile di impresa - ex lege 741/81 - in capo alla EDILTER laddove il mancato conseguimento dell'utile in sé considerato, e cioè dell'intera somma che ne costituisce la sorta capitale, non può essere riconosciuto alla ricorrente avendo il Collegio escluso, nei capi che precedono, ogni e qualsivoglia responsabilità della Provincia con riferimento alla risoluzione disposta nel luglio 1998 a causa del fallimento della capogruppo mandataria.

I maggiori oneri fideiussori - leggesi prolungamento delle polizze fideiussorie in costanza di appalto - devono essere riconosciuti all'A.T.I. ricorrente nei termini e modi che precedono con riferimento agli oneri generali.

VII

Effettuata la precisazione degli elementi che compongono le pretese risarcitorie azionate dalla EDILTER, il Collegio può procedere alla quantificazione del danno sulla scorta delle risultanze della C.T.U. così come integrate dalla relazione suppletiva dello stesso

tecnico incaricato versata agli atti del procedimento arbitrale addì
1.8.2001.

Mancato utilizzo macchinari ed attrezzature

Con riferimento a tale voce di danno la stessa è commisurata dal
C.T.U. in £. 614.165.736 pari al 15% dell'aliquota rappresentativa
dei lavori al netto di utili e spese generali non eseguibili, pari a £.
4.094.438.241. Il riconoscimento della predetta somma nei termini
operati dal C.T.U. deve essere modificato in parte qua dal momento
che la cristallizzazione di tale danno con riferimento al totale delle
opere non eseguite non ha ragione di essere in una fattispecie quale
la presente, nell'ambito della quale la determinazione di non
eseguire i lavori non è maturata nella committente in un'unica
soluzione, bensì all'esito di un ben più ampio periodo composto da
sospensioni e ridotte consegne delle lavorazioni stesse.


Sul punto appare corretta l'impostazione del C.T.P. di parte
ricorrente che, però, adotta un parametro del 18% immotivatamente
diverso da quello prescelto dal C.T.U. ma che, correttamente,
fraziona tali maggiori oneri su base mensile essendo evidente che il
blocco dei materiali e delle attrezzature costituiva un danno che
quotidie si maturava in danno dell'A.T.I. appaltatrice.

Tale danno può essere riconosciuto integralmente per il
periodo 2.1.92/13.9.93 (mesi 20,4) e può essere ragguagliato alla
quota di costo macchinari per le opere non eseguite sopportata dalla
Impresa in coerenza con uno sviluppo lineare dei lavori (15 mesi).-

Operando dunque sulla base del principio esposto avremo :

£. 614.165.736 : 15 x 20,4 per un danno pari a £. 835.265.400.

Con riferimento al periodo 13.9.93/18.5.1994 (mesi 8,1) di
ridotta produttività, sulla falsariga della percentuale di ridotta
produttività acclarata dal C.T.U. per le spese generali (£.



47.853.863/mese laddove nel periodo l'impresa, in ragione dei lavori eseguiti, si è vista riconosciuta £. 3.872.279), il Collegio ritiene di dover procedere ad una riduzione pari al 15% degli oneri di macchinari ed attrezzature su base mensile (£. 614.165.736 : 15 = 40.944.382 - 15% = 34.802.725) considerando, per l'appunto, la ridotta produttività di tale periodo.

Stabilito in L. 34.802.725 l'onere improduttivamente sostenuto, moltiplicato per il periodo di riferimento di ridotta produttività (mesi 8,1), si quantifica il danno di £. 281.902.072.

In ordine al periodo 18.5.94/28.7.98 (mesi 50,4) il Collegio ritiene che tale periodo vada riconosciuto con una percentuale assai più ridotta di oneri per macchinari ed attrezzature, dal momento che era pacifico tra le parti nel marzo '94 che la ripresa dei lavori sarebbe avvenuta di lì a molti mesi stanti i pareri contrari del comune di Limatola e del Ministero dell'Ambiente al progetto variativo predisposto dalla Provincia.

Lo stesso C.T.P. di parte attrice individua nel 3,14% (del 15% sopra detto) il valore percentuale degli oneri gravanti sull'A.T.I. ricorrente per il fermo macchinari ed attrezzature predetto.

Il Collegio nel confermare tale percentualizzazione, ritiene però che si debba procedere anche ad una sostanziale riduzione del periodo di riferimento, dal momento che l'intervenuto fallimento della capogruppo mandataria nel dicembre '96 rendeva di fatto inattuabile la commessa se non in presenza o della prosecuzione dell'esercizio d'impresa da parte della Curatela EDILTER (il che non è stato e ciò lo si è da subito appreso), o di una ampiamente discrezionale accettazione della nuova conformazione dell'A.T.I. da parte della Provincia, fattispecie procedimentale questa avviata soltanto nei primi mesi del 1998 ed in prospettiva della quale è

ragionevole presumere che un accorto imprenditore (i mandanti, nella specie) abbia destinato ad altre attività i mezzi e le attrezzature preordinati all'appalto di cui è causa.

Del resto la stessa Curatela, interpellata dalla D.L. nel maggio '97, confermava l'inesistenza di qualsivoglia attrezzatura o macchinario di sua pertinenza nei cantieri di cui è causa.

Il Collegio ritiene pertanto che il periodo di riferimento debba essere limitato dal 18.5.1994 al 31.12.1996 (data di presumibile conoscenza, in capo ai mandanti, dell'avvenuto fallimento della capogruppo mandataria dichiarato dal Tribunale di Bologna addì 18.12.1996), per complessivi mesi 30,2.

Partendo per l'effetto dall'importo-mese di £. 40.944.382, ed applicata allo stesso la riduzione al 3,14% predetto, si ha $40.944.382 \times 30,2 \times 3,14\% = £. 38.826.739$.

Complessivamente il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la domanda di maggiori oneri per fermo macchinari ed attrezzature nella complessiva somma di £. 1.155.994.211 (£. 835.265.400 + 281.902.072 + 38.826.739).

Oneri generali e spese di cantiere :

Con riferimento agli oneri generali di azienda connessi alla gestione dell'appalto, è noto che tale voce è inclusa - ex legge 741/81 - nelle voci di composizione del prezzo a base di appalto : nella disamina delle pretese risarcitorie di consueto avanzate dalle Imprese a tale titolo, si procede pertanto alla valutazione di tale pretesa sulla scorta di valori parametrici, analoghi a quelli della composizione del prezzo della commessa (vedasi art. 20 del Regolamento 29.5.1895 e art. 14 L. 741/81), essendo assai difficilmente enucleabile dai registri contabili delle imprese di costruzione il costo, sicuramente esistente, derivante dalla

devoluzione di personale, professionalità, consulenze preordinato allo svolgimento della commessa e più in generale alla conduzione dell'impresa durante lo svolgimento dell'appalto : in questi oneri generali sono del resto allocati forfettariamente i compensi delle attività propedeutiche e terminali dell'appalto (si pensi alle pratiche amministrative, alle procedure ablativo, all'assistenza alla contabilità, all'assistenza al collaudo).


La percentuale di tali oneri è allocata fra il 13 ed il 15% dello importo minimo contrattuale al netto di utili e spese generali (nella specie £. 5.981.733.535), con una incidenza su base mensile così determinata :

$$\begin{aligned} & \text{£. 5.981.733.535} : 0,15 = \text{£. 897.260.030/15 (mesi} \\ & \text{contrattualmente previsti per l'appalto)} = \text{£. 59.817.335/mese.-} \end{aligned}$$

Tale importo deve essere ridotto ai 10/15 dal momento che vi sono una serie di oneri sicuramente sostenuti ed ammortizzati all'atto dell'avviamento del cantiere, ed altri non parametrati alla durata dello stesso : sulla scorta delle determinazioni del C.T.U. - che il Collegio recepisce per quanto di ragione - si può ritenere che l'aliquota di spese generali scaturente dalla illegittima sospensione dei lavori, e dunque gravante improduttivamente sull'impresa, è pari nel caso di specie a £. 39.878.223/mese.

Con riferimento al periodo 2.1.92 - 13.9.93 deve pertanto riconoscersi a tale titolo alla EDILTER la somma di £. 809.527.930.

Corretto appare il ragionamento del C.T.U. anche in riferimento agli oneri generali improduttivamente sostenuti nel periodo di ridotta attività lavorativa che va dal 13.9.93 al 18.5.94, allorquando vi è stato un parziale ammortamento di tali spese in ragione della produzione eseguita (circa il 10% di quella



astrattamente eseguibile secondo contratto).

Per tale periodo di mesi 8,2 il C.T.U. riconosce spese generali in misura pari ai 12/15 dell'importo come sopra delineato (12/15 di L. 59.817.335=L. 47.853.863/mese).

Da tale somma si decurta l'aliquota di spese generali percepita nel periodo in questione sui lavori allibrati, sino a pervenire all'importo di spese generali mensilmente ed improduttivamente sostenute per £. 43.981.584 per una complessiva somma da riconoscersi all'Impresa di £. 360.648.988.

Con riferimento al periodo 18.5.94/28.7.98 di sospensione totale dei lavori il Collegio ritiene di dover ridurre il computo del periodo di riferimento nei termini già sopra evidenziati con riferimento al capo che precede, e cioè computare tale periodo sino a tutto il 31.12.1996 allorché il fallimento della EDILTER ha evidentemente generato *ex se* una causa risolutiva del contratto già descritta quanto agli effetti nei capi che precedono.

La stessa aliquota di spese generali, alla luce della pacifica circostanza che al 18.5.94 tutte le parti erano perfettamente consapevoli della presumibile lunga durata della sospensione disposta, depone correttamente nel senso della ulteriore riduzione degli oneri generali di commessa, essendo logicamente prevedibile e presumibile che gli appaltatori interessati abbiano preordinato un minore contributo delle proprie aziende alla gestione di una commessa prevedibilmente in quiescenza per un lungo periodo.

L'importo mensile riconosciuto dal C.T.U. (pag. 14 del supplemento) in £. 19.939.111 deve pertanto essere ridotto, per le ragioni sopra esposte, a £. 15.000.000/mese, ed il periodo di riferimento deve essere conseguentemente ridotto dal 28.7.98 al 31.12. 1996 (mesi 30,2) per un totale di £. 453.000.000 (15.000.000



x 30,2 mesi) da riconoscersi all'Impresa.

Per il periodo 1.1.97-28.7.98 la somma mensile riconosciuta per oneri generali va ulteriormente decurtata a £. 10.000.000/mese in ragione dell'intervenuto fallimento della mandataria, e dunque del riconoscimento di tali danni in favore delle sole mandanti (queste ultime peraltro ben attive nel periodo in questione nel tentativo di proseguire la commessa con la Provincia).-

Per tale periodo l'importo è pertanto determinato in £. 190.000.000.-

Complessivamente gli oneri generali improduttivamente sostenuti dalla EDILTER nel periodo 2.1.1992 - 31.12.1996 devono pertanto essere determinati in £. 1.542.224.128.

Mancato utile :

Nei termini innanzi descritti il Collegio ritiene che il mancato utile debba essere ragguagliato alla mancata disponibilità dell'aliquota rappresentativa degli utili non percepiti in capo all'imprenditore.

Il Collegio ritiene sul punto di poter condividere le determinazioni del C.T.U. contenute nel supplemento di consulenza alle pagg. 16 e segg., laddove stima con riferimento ai singoli S.A.L. ed alla scarsa produttività conseguibile nel periodo il mancato utile di riferimento.

Con riferimento ai S.A.L. la predetta mancata disponibilità di utile avrebbe prodotto, *medio tempore*, in favore dell'A.T.I. appaltatrice interessi ragguagliati a quelli di mora (trattandosi di aziende commerciali) come segue :

1° S.A.L. : £. 7.916.938;

2° S.A.L. : £. 2.763.745;

3° S.A.L. : £. 6.433.470

per un totale di £. 17.114.153.-

Polizze fideiussorie :

Con riferimento alle polizze fideiussorie accese in corso di appalto dall'A.T.I. in favore della Provincia, il Collegio ritiene che i computi sviluppati dal C.T.U. alle pagg. 20 e segg. debbano essere in parte rettificati come segue :

1. Polizza fideiussoria UNIPOL a garanzia dei patti contrattuali - maggiore durata gg. 2092 da ridursi a gg. 1519 in ragione di quanto già affermato con riferimento al periodo 1.1.1997 - 28.7.1998. Il risarcimento riconoscibile è pertanto di £. $1.135.000 : 365 \times 1519 =$ £. 4.723.465.

2. Polizza anticipazione R.A.S.: nulla è dovuto a tale titolo dal momento che lo svincolo di tale polizza presupponeva il raggiungimento in lavori eseguiti della somma anticipata, fattispecie questa che non si è realizzata anche per l'intervenuta risoluzione del rapporto operata nel luglio '98 dalla Provincia a causa del fallimento della mandataria.

3. Polizza svincolo decimi UNIPOL : trattasi di polizza riferita al 1° e 2° S.A.L. che avrebbe dovuto svincolarsi all'atto della definizione dei lavori : fermo restando quanto sopra osservato in ordine alle cause del protrarsi dell'appalto, nonché a quelle distinte dell'avvenuta risoluzione, il Collegio ritiene che dal computo del C.T.U. debba essere espunto il periodo 1.12.97-28.7.98. All'impresa va pertanto riconosciuto l'importo di £. $324.000 : 365 \times 805 =$ £. 714.575.

4. Polizza ripristini R.A.S. : sulla scorta delle considerazioni che precedono il periodo oneroso per l'impresa va ridotto da gg. 1773 a gg. 1200 : compete all'impresa pertanto il danno ragguagliato a £. $2.787.500 : 365 \times 1200 =$ £. 9.463.561.

5. Polizza ripristini R.A.S. : anche in questo caso il periodo oneroso per l'impresa va ridotto da gg. 798 a gg. 225 : compete pertanto alla

impresa il danno ragguagliato a £. 480.936 : 365 x 225 = £ 296.467

Complessivamente all'Impresa competono per maggiori oneri fideiussori ed assicurativi £. 15.198.068.

Riassumendo pertanto il presente capo, le riserve 1 e 2 oggetto di trattazione devono ritenersi accolte *in parte qua* come segue :

- 1= Oneri per macchinari £. 1.155.994.211;
 - 2= Oneri generali di azienda e spese di cantiere £. 1.813.176.918;
 - 3= Ritardato conseguimento dell'utile £. 17.114.153;
 - 4= Maggiori oneri fideiussori ed assicurativi £. 15.198.068,
- per un totale di £. 3.001.483.350.-

La somma predetta, costituente credito di valore stante la sua natura risarcitoria, deve essere rivalutata.

Il Collegio ritiene che, essendosi maturata detta somma nel periodo intercorrente dal 2.1.1992 al 28.7.1998, il cd. "baricentro temporale" possa essere individuato nella data del 15 aprile 1995; da detta data compete la rivalutazione monetaria sino alla data di pronuncia del lodo, da calcolarsi in base agli indici ISTAT costo della vita e con in criteri di cui a Cass. Sez. Un. N. 1712/95.

Gli interessi legali sono dovuti sulla somma base, maggiorata del 50% della rivalutazione come sopra calcolata, con decorrenza dalla notifica della domanda di arbitrato e sino al soddisfo.-

VIII

Con riferimento alla riserva n. 4 si è già osservato in precedenza come la stessa si concreti nella richiesta di interessi per ritardata contabilizzazione e ritardati pagamenti.

A seguito delle osservazioni del C.T.P. della EDILTER il C.T.U. è stato invitato ad effettuare un nuovo conteggio di tali interessi in conformità al combinato disposto degli artt. 4 L. 741/81 e degli artt.

35 e 36 D.P.R. 1063/62.

Il conteggio è stato sviluppato a tutto il 31.7.2001 e si compone come segue :

Anticipazione	Interessi
£. 756.689.291	£. 26.860.660
S.A.L. n. 1	Interessi
£. 1.271.590.000	£. 102.249.761
S.A.L. n. 2	Interessi
£. 478.160.000	£. 24.165.892
Cert. N. 1 SD	Interessi
£. 103.530.000	£. 22.838.581
Cert. N. 3	Interessi
£. 267.327.000	£. 271.757.664

per un totale di £. 447.872.558 computo questo aggiornato al 31.7.2001 e da aggiornarsi secondo il disposto degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/62 sino al momento dell'effettivo soddisfo.

In ordine alla richiesta di revisione prezzi contenuta nella riserva n. 3 per £. 50.944.187 e relativi interessi, il Collegio ritiene che pur in presenza di una previsione contrattuale e di una tempestiva richiesta dell'appaltatore (avanzata con la predetta riserva prima del verbale di collaudo lavori ex art. 2 D.L.C.P.S. 6.12.1947 N. 1501) non di meno su tale domanda sussista il difetto di giurisdizione del Collegio Arbitrale.

Allo stato degli atti, infatti, sussiste ogni e qualsivoglia riconoscimento dell'an della pretesa revisionale da parte della Provincia, cosicché allo stato degli atti il Collegio deve denegare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo sull'an della pretesa revisionale.

Con la riserva n. 4 - vedasi precisazione quesiti EDILTER di cui alla memoria del 22.9.2000 - la EDILTER ha richiesto gli oneri in via astratta gravanti sulla stessa per effetto della disposta risoluzione del contratto, e dunque a far data dal 28.7.1998.

Le pretese risarcitorie di cui alla riserva n. 4, sulla cui tempestività possono valere le considerazioni già sviluppate al paragrafo V in ordine alle riserve n. 2 e 3, sono così composte :

1. rimborso del mancato utile;
2. rimborso di maggiori oneri per procedure espropriative;
3. rimborso maggiori oneri sostenuti per spese commissione esaminatrice;
4. rimborso per maggiori oneri scaturenti dal mancato collaudo composti da :

- Maggiori oneri per spese generali di cantiere;
- Maggiori oneri per spese generali di sede;
- Rimborso per spese fideiussorie;
- Manutenzione straordinaria opere eseguite,

per un totale di £. 1.758.837.705, così come da conteggi aggiornati in calce alla memoria EDILTER del 23.10.2000.

Il C.T.U. ha accertato su tale capo di domanda come non esista in atti alcun verbale o documento in contraddittorio descrittivo dello stato del cantiere all'atto della risoluzione : lo stesso Curatore EDILTER con nota 15.5.1997, a richiesta della D.L., confermava l'inesistenza sul luogo dei lavori di cespiti della fallita EDILTER, e del resto il conto finale più volte citato riporta uno stato di avanzamento lavori a tutto il 18.5.94, ad ulteriore e definitiva riprova che non vi sia stato alcun avanzamento delle opere a tutto il 18.5.1994.

Così ricostruita la domanda, il Collegio ritiene che la stessa non sia da accogliersi nei termini in cui è stata formulata.

E' pacifico in atti, sulla scorta di tutto quanto sin qui osservato, che EDILTER abbia sostanzialmente dismesso la propria attrezzatura di cantiere per effetto della sospensione lavori del maggio 94 : pur non essendo individuabile con precisione il momento di tale dismissione, c'è da osservare comunque come alla data del fallimento - 18.12.1996 - l'organizzazione di impresa della capogruppo mandataria sia stata sostanzialmente dismessa : in questa prospettiva è ragionevole assumere ai fini del decidere che alla data della risoluzione del contratto - luglio '98 - la capogruppo mandataria non avesse oneri aziendali, nei termini innanzi descritti, preordinati allo svolgimento della predetta commessa : tanto meno risultano in atti attrezzature, mezzi o macchinari all'uopo destinati da parte delle mandanti (alcune delle quali, peraltro, pure fallite).

Lo stesso Curatore EDILTER ha confermato, del resto, l'inesistenza di attrezzature e materiali dell'azienda fallita sui cantieri oggetto di causa.

Effettuata questa doverosa precisazione preliminare, deve altresì ribadirsi quanto sopra già dedotto in ordine alla insussistenza di colpa e/o responsabilità imputabili alla Provincia di Benevento con riferimento alla risoluzione del contratto di appalto scaturente dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della mandataria EDILTER.

Si ribadisce sul punto che tale risoluzione - disposta con la ricordata delibera di G.P. - ha un effetto meramente dichiarativo della interruzione necessitata del rapporto scaturente dall'avvenuto fallimento dell'appaltatore.

Tanto premesso è evidente che non sono ascrivibili in alcun modo alla convenuta Provincia di Benevento le conseguenze in termini di mancato utile scaturenti dalla descritta interruzione del rapporto : del resto ed al fine di comprovare tale preteso mancato utile, il Curatore avrebbe dovuto ottenere *in primis* l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ed *in secundis* sottoporre alla Provincia tale autorizzazione ai fini dell'eventuale utile prosecuzione del rapporto di appalto.

Di tanto non v'è alcuna prova in atti, cosicché può escludersi una qualsivoglia responsabilità della Provincia per l'intervenuta risoluzione del contratto anche in termini di mancato conseguimento dell'utile da tale contratto astrattamente scaturente.

Infondate sono altresì le connesse pretese in termini di danni scaturenti in capo all'EDILTER a causa della mancata collaudazione delle opere.

Sul punto deve precisarsi che in assenza del completamento delle opere affidate in appalto, ed anzi in presenza della esecuzione di una ben ridotta porzione delle stesse, il conto finale e la relativa relazione appaiono idonei a concludere il rapporto contrattuale dal momento che la collaudazione in sé considerata presuppone evidentemente un'opera completa e funzionale che, nella specie, difetta.

Non di meno, ed anche a voler ritenere astrattamente collaudabili le lavorazioni eseguite, deve precisarsi in proposito che, per effetto del disposto dell'art. 5 L. 741/81, il mancato completamento del collaudo nei termini di legge comporta l'estinzione delle garanzie fideiussorie prestate dall'appaltatore in favore dell'Amministrazione e la conseguente azionabilità delle

eventuali pretese dell'appaltatore condizionate dall'espletamento del collaudo.

Nessuna disposizione normativa imponeva ed impone all'appaltatore la prosecuzione nella gestione della commessa in maniera tale da addivenire ad un aggravio degli oneri generali per colpa dell'Amministrazione in ritardo con le operazioni di collaudo.

Ma c'è di più.

Nel caso di specie la pretesa dell'appaltatore nei termini in cui è articolata, e così come innanzi descritta, risulta priva di ogni e qualsivoglia supporto probatorio : come accertato dalla relazione del C.T.U., e non contraddetto ex adverso, alcuna prova è stata fornita in ordine alle maggiori spese di manutenzione delle opere in attesa di collaudo (sarebbe il caso di chiedersi quali opere, non essendo stato ultimato l'appalto), così come in ordine ai maggiori oneri sostenuti per le procedure espropriative.

Considerazioni analoghe devono svilupparsi con riferimento alle spese generali di azienda, delle quali si è già contestata l'ammissibilità in punto di diritto.

Quanto alle maggiori spese per polizze fideiussorie, *in parte qua* riconosciute dal C.T.U., deve osservarsi come le suddette polizze devono essere ritenute estinte sia in ragione del sopravvenuto fallimento della capogruppo mandataria, sia in ragione del ricordato art. 5 della L. 741/81 per effetto del quale il trascorrere dei termini di collaudo comporta *ex se* l'estinzione della fideiussione prestata dall'Impresa in favore dell'Amministrazione.

Quanto infine al chiesto rimborso degli oneri sostenuti per le commissioni esaminatrici, non è dato comprendere quale sia il nesso eziologico fra il pagamento degli oneri delle commissioni di gara a carico dell'Impresa (che avrebbe dovuto contrastare tale richiesta

dell'Amministrazione all'atto dell'addebito) e lo svolgimento tardivo delle operazioni di collaudo : con l'ulteriore precisazione che se le commissioni in questione, ed i relativi oneri, erano quelli di collaudo, gravava sulla parte istante l'onere di comprovarne l'avvenuto pagamento, questo sì senza causa.

In mancanza di ogni e qualsivoglia prova sul punto, il Collegio ritiene che anche tale profilo risarcitorio della riserva n. 4 debba essere disatteso.

X

All'atto della costituzione effettuata con memoria 20.9.2000 la Provincia di Benevento ha chiesto la restituzione/condanna dell'A.T.I. ricorrente della somma di £. 517.946.436 oltre I.V.A. al 4% pari alla maggiore anticipazione prezzi erogata in luogo dei lavori in concreto contabilizzati all'atto della disposta risoluzione.

Su tale domanda riconvenzionale non ha risposto la EDILTER.

Il C.T.U. designato ha accertato che - all'atto della risoluzione - al netto degli svincoli di £. 15.835.899 (svincolo 3° S.A.L.) e £. 11.937.143 (trattenuta per infortuni lavoro da svincolarsi a collaudo) residuava un credito per maggiore importo lavori pari a £. 462.410.510.

Il Collegio ritiene che tale somma sia corrispondente alla creditoria effettivamente vantata dalla Provincia di Benevento per effetto della risoluzione in corso d'opera dell'appalto di cui è causa, essendo del resto maturati i termini di collaudo e dunque essendosi resi operativi gli svincoli delle somme di cui sopra.

L'obbligo di restituzione delle suddette somme discende - del resto - *in re ipsa* dall'avvenuta risoluzione del contratto di appalto, per effetto della quale i maggiori corrispettivi versati in acconto

all'appaltatore non hanno più causa e per l'effetto dovranno essere restituiti.

Tale somma, che costituisce un debito di valuta, dovrà essere maggiorata di interessi legali a far data dalla domanda (20.9.'00) sino al momento dell'effettivo pagamento.

XI

In ordine alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, che saranno determinate con separata ordinanza, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere poste - fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti - in misura di 2/3 a carico della Amministrazione convenuta, e per il restante terzo a carico dell'A.T.I. ricorrente, stante la parziale reciproca soccombenza su alcune delle questioni trattate.-

Le spese di C.T.U., che sono determinate dal Collegio in favore del Prof. Ing. Filippo de ROSSI in £. 40.000.000 oltre accessori di legge, sono dal Collegio stesso poste - fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti - in misura pari ai 2/3 dell'onere complessivo a carico della Amministrazione Provinciale di Benevento convenuta, e per il restante terzo a carico dell'A.T.I. ricorrente.-

In ordine alle spese legali dell'A.T.I. ricorrente, le stesse sono dal Collegio complessivamente liquidate in £. 90.000.000 oltre oneri accessori, di cui £. 85.000.000 per onorari e £. 5.000.000 per diritti e spese, e le stesse vengono poste per 2/3 a carico della Provincia di Benevento e compensazione tra le parti del restante terzo.-

P.Q.M.

il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così dispone :

1. Rigetta la domanda di risoluzione in danno dell'Amministrazione Provinciale di Benevento dell'appalto di cui è causa e la gradata

domanda di disapplicazione proposta dall'A.T.I. ricorrente con riferimento alla risoluzione del contratto di appalto di cui è causa, disposta con delibera di G.P. n. 1296 del 28.7.98 e di cui al quesito n. 1;

2. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il quesito n. 1 con riferimento alle riserve n. 1 e 2 proposte dall'A.T.I. ricorrente, e per l'effetto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento della somma di £. 3.001.483.350 da rivalutarsi come in motivazione e maggiorata degli interessi legali dalla domanda - 6/11/98 - sino all'effettivo soddisfo;

3. Accoglie per quanto in motivazione la domanda di cui al quesito n. 1 con riferimento alla riserva n. 3, e per l'effetto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'A.T.I. ricorrente della somma di £. 447.872.558 maggiorata degli interessi ex art. 35 e 36 D.P.R. 1063/62 a far data dal 30.7.2001 sino al momento dell'effettivo soddisfo;

4. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di cui al quesito n. 1 con riferimento alla riserva n. 3 relativamente alla richiesta di riconoscimento della revisione prezzi;

5. Rigetta per quanto in motivazione il quesito n. 2 con riferimento alla riserva n. 4;

6. Dichiara assorbiti nei capi che precedono i quesiti nn. 3 e 4 proposti dall'A.T.I. ricorrente;

7. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e per l'effetto condanna l'A.T.I. ricorrente al pagamento in favore della convenuta amministrazione della somma di £. 462.410.510 maggiorata degli interessi legali a far data dalla domanda (20.9.2000) sino al momento dell'effettivo soddisfo.

8. In parziale accoglimento dei rispettivi quesiti, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese legali nella misura dei 2/3 - con compensazione del residuo terzo - in favore dell'A.T.I. ricorrente, spese che si liquidano per l'intero in £. 90.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento, sempre nella misura dei 2/3, dei compensi del C.T.U., Prof. Ing. Filippo de ROSSI, che si liquidano in complessive £. 40.000.000 oltre I.V.A. e C.N.P.I.A. come per legge, ponendosi il residuo terzo a carico dell'A.T.I. ricorrente per effetto della parziale soccombenza, e con vincolo di solidarietà fra le parti limitatamente alle spese di C.T.U..-

9. In parziale accoglimento dei rispettivi quesiti, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e del compenso dovuto agli Arbitri ed al Segretario, determinati con separata ordinanza, in misura dei 2/3 delle stesse, ponendosi il residuo terzo a carico dell'A.T.I. ricorrente per effetto della parziale soccombenza, fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti.-


Così deciso in conferenza personale degli Arbitri addì 8 ottobre 2001 e 10 novembre 2001, e sottoscritto in luogo e data indicati a fianco di ciascuna sottoscrizione.-

Avv. Andrea ABBAMONTE - Presidente

Avv. Bruno CAMILLERI - Arbitro

Avv. Raffaele FEROLA - Arbitro

Napoli - 10/Nov/01
Napoli, 10 Nov. 01 -
Napoli, 10.XI.01



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI
BENEVENTO

VERBALE N° 15

Il collegio dei revisori dei conti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, nelle persone dei
Sigg.ri
Dott. Massaro Carmine;
Dott. Grosso Michele;
Rag. Ferraro Domenico;

VISTA

la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto :” Approvazione debito fuori Bilancio – provvedimenti-“;

SENTITA

la relazione favorevole espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine a detta proposta che prevede una variazione in più di € 1.300.000,00 sull'intervento 2070401 cap. 14421/2 “ Spesa per il disinquinamento bacino Fiume Isclero a seguito Giudizio Amministrazione Provinciale di Benevento c/ATI Edilter ed altri” quale debito fuori bilancio da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2003;

VISTO

il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla Regolarità Contabile di detta operazione;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione, ritenendo che le suddette variazione al Bilancio di Previsione 2004 siano da considerarsi congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione generale.
Benevento, li 20-07-09

Il Collegio dei Revisori
dei Conti
[Signature]
[Signature]



PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 4^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2004 il giorno 13 del mese di LUGLIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere PIETRO GIALONARDO

sull'oggetto: "APPROVAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO"

~~avviso~~

ed del parere:

(OMISSIS...) esecutore la relazione del funzionario
pubblico avv. Catalano e ing. Melillo; dalla
stessa emerge la possibilità di Acquistare
notoriamente una condanna pronunciata dalla
corte d'appello di conferma di un precedente
lodo arbitrale tra l'ex cooperativa ATEDILIER
e l'amministrazione provinciale di Benevento, →

incremento lavoro pubblici relativi al
riscuotimento del fisco ISCIERO. Infatti, detta
entenza, prevede il pagamento di una somma per
- circa 2 milioni e duecentomila euro complessivi -
Invece l'amministrazione provinciale avrebbe la
possibilità di chiudere definitivamente la vertenza
e ricevere a breve, in tempi brevi, una somma
per 1 milione e trecentomila euro. Il predetto
funzionario, quindi, esprime il coinvolgimento della
sostenenza della prospettiva finanziaria. La
commissione, dopo aver chiesto l'illustrazione
particolare della debitoria, espone PARERE
AVOREVOLE con l'estensione della competenza di
si intende di esprimere il parere in sede di consiglio
; parere, altresì, il consiglio provinciale di quale,
in partecipando alla discussione, si intende di
esprimere il proprio parere in sede di consiglio
provinciale -

STRATO VERBALE N° 106

IL SEGRETARIO

Ferdinando Caporale